

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA
(PTPCT)
2020-2022**

Sommario

SEZIONE I – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	5
1. Il sistema di prevenzione della corruzione delineato dalla Legge n. 190/2012 ...	5
1.1 La nozione di corruzione.....	6
1.2 L’applicabilità della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza alle Autorità amministrative indipendenti	7
2. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: funzioni, organizzazione, personale.....	8
2.1 Funzioni istituzionali	8
2.2. Organizzazione	9
2.3 Personale	14
3. Il PTPCT 2020 - 2022	15
4. I soggetti chiamati a predisporre le strategie anticorruzione.....	16
4.1 Il Collegio	16
4.2 Il Segretario Generale	17
4.3 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)	17
5. I soggetti che collaborano alle azioni di prevenzione della corruzione.....	19
6. Interventi per la riduzione del rischio di corruzione: le misure di prevenzione..	21
7. Le misure di prevenzione generali	22
7.1 La trasparenza	22
7.1.1. Il Responsabile dell’inserimento e dell’aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante (RASA).....	24
7.2 Il Codice etico del personale dell’Autorità	24
7.3 Le misure volte a garantire l’imparzialità soggettiva dei dipendenti	27
7.3.1 Le norme comportamentali di contrasto al conflitto di interessi	28
7.3.2 Lo svolgimento di attività extra istituzionali e le misure di prevenzione adottate	30
7.3.3 La disciplina sulla inconfiribilità e le incompatibilità per particolari incarichi	31
7.3.4 Le misure di prevenzione in fase di formazione di commissioni ed in fase di conferimento di incarichi d’ufficio	33
7.3.5. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (<i>pantouflage– revolving doors</i>)	34
7.3.6 La rotazione del personale	35
7.4 La tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. <i>whistleblower</i>).....	36

7.5 La formazione del personale sui temi di etica e legalità.....	38
7.6 I patti di integrità negli affidamenti.....	39
7.7 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	40
8. Le misure di prevenzione specifiche	41
9. Il processo di gestione del rischio corruttivo (cd. <i>corruption risk management</i>)..	42
10. Analisi del contesto	42
10.1 Il contesto esterno	42
10.1.1 Ambiti di attività.....	43
10.1.2. Gli Stakeholder	46
10.1.3 Il contesto europeo ed internazionale	47
10.2 Il contesto interno: la mappatura dei processi.....	48
10.2.1 Le fasi della mappatura dei processi.....	49
11. La valutazione del rischio	52
12. Il trattamento del rischio: individuazione e programmazione delle misure di prevenzione	57
13. Rappresentazione dell'attività di <i>risk management</i>	57
14. Monitoraggio del processo di gestione del rischio	57
15. Particolari misure adottate	58
15.1. Regolamenti.....	58
15.2 Linee guida	60
15.3 Elenco di avvocati del libero foro.....	60
16. Ulteriori strumenti adottati a presidio della legalità e del buon andamento dell'azione amministrativa	61
16.1 Informatizzazione dei processi	61
16.2 Cooperazione con altre Istituzioni o Autorità di regolazione	62
SEZIONE II – TRASPARENZA	64
Premessa	64
17. Obiettivi strategici	65
18. I principi fondamentali della pubblicazione	65
18.1 Qualità dei dati pubblicati	65
18.2 Gli obblighi di trasparenza e la disciplina della tutela dei dati personali	65
18.3 Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) e rapporti con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).....	66

19. Decorrenza e durata dell’obbligo della pubblicazione.....	67
20. Il sistema delle responsabilità: i soggetti coinvolti negli adempimenti di trasparenza.....	67
20.1 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)	68
20.2 I Dirigenti	68
20.3 L’Organismo di Valutazione e Controllo Strategico (OVCS)	68
21. Attuazione degli obblighi di pubblicazione: la Sezione “Autorità Trasparente”	69
21.1 La struttura della Sezione “Autorità trasparente”.....	69
21.2 I termini per la pubblicazione e l’aggiornamento	76
21.3 Vigilanza e monitoraggio sull’attuazione degli obblighi	79
21.4 Vigilanza sulle istanze di accesso e tenuta del “Registro degli accessi”	79
21.5 L’attestazione annuale sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione	81
22. Attività svolte nel 2019	82
22.1. La mappatura del processo di flusso delle informazioni finalizzato alla pubblicazione e la predisposizione delle “ <i>Linee guida per la gestione del flusso delle informazioni finalizzate alla pubblicazione nella sezione “Autorità trasparente” del sito istituzionale dell’Autorità</i> ”	82
22.2 La pubblicazione dei dati relativi ai titolari di incarichi dirigenziali	83
23. Accesso civico: misure adottate per assicurarne l’efficacia.....	85
24. Programmazione delle attività per il triennio 2020-2022.....	87
25. Collegamento del PTPCT con il Piano delle Performance	87
SCHEDE DELLE FONTI.....	88

Allegato 1 Tabella di programmazione delle misure di prevenzione

Allegato 2 Tabella ricognitiva degli obblighi e delle responsabilità per la pubblicazione nella Sezione “Autorità trasparente”

SEZIONE I – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Il sistema di prevenzione della corruzione delineato dalla Legge n. 190/2012

La legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” (cd. legge anticorruzione) ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un sistema organico di norme e nuovi strumenti diretti a rafforzare le politiche di prevenzione e contrasto della corruzione nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, recependo i molteplici orientamenti sviluppatisi a livello internazionale in tema di prevenzione della corruzione¹.

La legge persegue tre obiettivi, che possono essere sintetizzati nel ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, nell’aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione e nel creare un contesto sfavorevole alla corruzione. Al fine di raggiungere i suddetti obiettivi è stato previsto un sistema coordinato di strategie, elaborate a livello nazionale e a livello decentrato.

Su scala nazionale la L. n. 190/2012 prevede l’adozione del Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito PNA), quale atto generale di indirizzo per l’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte delle amministrazioni destinatarie della disciplina, in quanto individua “*(...) i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l’indicazione degli obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione*”².

¹ Con l’entrata in vigore della L. n. 190/2012 l’Italia si è allineata alla normativa internazionale in tema di lotta alla corruzione, aderendo ad un approccio teso a rafforzare le azioni di prevenzione del fenomeno corruttivo e non solo quelle volte a reprimerlo successivamente al suo accadimento. In particolare, con la L. n. 190/2012 è stata data attuazione alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (cd. Convenzione di Merida) adottata dall’Assemblea Generale il 31 ottobre 2003 e ratificata con L. n. 116/2009.

² L. n. 190/2012, art. 1, comma 2bis. La L. n. 190/2012 prevedeva, originariamente, che il PNA fosse predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica ed adottato dalla Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT), istituita con D.lgs. n. 150/2009. Pertanto il primo PNA2013 è stato adottato dalla CiVIT con delibera n. 72/2013. Con il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari*” convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, la CiVIT è stata soppressa con contestuale trasferimento delle funzioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che, con particolare riferimento alle attività previste nella L. n. 190/012, ha acquisito anche le funzioni originariamente attribuite al Dipartimento della funzione pubblica. A seguito delle suesposte modifiche, ANAC ha adottato, con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, un primo aggiornamento al PNA2013. Con determina n. 831 del 3 agosto 2016 ha adottato un nuovo PNA2016, a cui sono seguiti i due aggiornamenti annuali, precisamente l’Aggiornamento2017, adottato con delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 e l’Aggiornamento2018, adottato con delibera n. 1074 del 21 novembre 2018.

Con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha adottato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, che rappresenta un testo consolidato di tutte le indicazioni fornite nei precedenti PNA e nei relativi aggiornamenti, integrato dagli orientamenti progressivamente elaborati dall’Autorità anticorruzione.

Su base decentrata, le amministrazioni destinatarie della normativa sono chiamate a predisporre ed adottare il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)³, conformemente alle previsioni normative ed alle indicazioni fornite nel PNA. Il PTPCT è il documento di natura programmatica in cui è rappresentato il livello di esposizione dei rischi di corruzione, individuati a seguito di un’articolata attività di analisi e valutazione del rischio corruttivo (attività di *risk management*) ed in cui sono programmati gli interventi organizzativi volti a ridurre il livello di rischio (cd. misure di prevenzione – *infra* §8).

Nella definizione delle strategie anticorruzione le amministrazioni sono chiamate a rispettare un vasto panorama normativo prodotto a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 190/2012 ed a considerare, oltre alle indicazioni riportate nel PNA, varie delibere adottate da ANAC su specifici argomenti. Per un quadro sintetico e riassuntivo si rimanda alla “Scheda delle fonti” in appendice al presente Piano.

1.1 La nozione di corruzione

La L. n. 190/2012, introducendo un sistema di misure di prevenzione della corruzione intese come misure idonee a creare un contesto sfavorevole all’adozione di comportamenti corruttivi in senso proprio, ha delineato una nozione ampia di “corruzione”. Fermo restando il riferimento alla corruzione in quanto fattispecie di reato, la previsione di misure finalizzate a ridurre l’eventualità di condotte prodromiche a fatti corruttivi o di situazioni che potrebbero creare un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi – dunque riferite ad una fase precedente l’eventuale verificarsi della situazione delittuosa - ha esteso il significato di corruzione anche a situazioni di inefficiente e “cattiva amministrazione” (“*malagestio*”). Pertanto, le misure adottate dalle singole amministrazioni al fine della prevenzione della corruzione e

³ Il d.lgs. n. 97/2016 recante “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” (cd. *Freedom of Information Act – FOIA*), ha previsto l’integrazione, nel testo del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), delle misure organizzative per l’effettiva attuazione degli obblighi di trasparenza, precedentemente oggetto di un documento *ad hoc* denominato “Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI)”. A seguito di tale modifica il PTPC ha assunto la denominazione di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, indicato con l’acronimo PTPCT.

rappresentate nel PTPCT, risultano tese alla riduzione di comportamenti contrari all'interesse pubblico che deve essere perseguito, sia sotto il profilo dell'imparzialità che del buon andamento dell'azione amministrativa.⁴ (*infra* § 6)

1.2 L'applicabilità della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza alle Autorità amministrative indipendenti

Sebbene la legge anticorruzione non faccia un espresso riferimento alle Autorità amministrative indipendenti sotto il profilo dell'ambito soggettivo di applicazione⁵, già il PNA2013 raccomandava alle suddette Autorità di valutare l'adozione di iniziative al fine di realizzare, in analogia a quanto stabilito dalla L. n. 190/2012, un'adeguata politica di prevenzione del rischio di corruzione⁶.

La disciplina normativa ha avuto un'evoluzione ad opera del d.lgs. n. 97/2016 (cd. *Freedom of Information Act* - FOIA), che ha apportato modifiche al d.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" emanato in base alla delega prevista dalla L. n. 190/2012, prevedendo all'art. 2bis l'applicabilità delle norme in esso previste anche da parte delle autorità amministrative indipendenti⁷; inoltre ha introdotto il comma 2bis all'articolo 1 della L.

⁴ Cfr. PNA 2019, parte I, par. 2 "Ambito oggettivo – Nozione di corruzione e di prevenzione della corruzione", pag. 10 e ss.

⁵ La L. n. 190/2012 afferma all'art. 1, c. 59: "Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione, sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.". Tale norma deve essere letta in combinato disposto con l'art. 1, c. 2bis che, con riferimento ai soggetti tenuti alla predisposizione del PTPCT amplia il panorama dei soggetti prevedendo che: "(...) Il Piano ha durata triennale ed è aggiornato annualmente. Esso costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lett. a). (...)". Il richiamato art. 2bis, c. 2 del d.lgs. n. 33/2013 prevede che: "La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile: a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali; b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. (...) c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni."

⁶ PNA2013, par. 1.3: "(...) Si raccomanda alle autorità amministrative indipendenti (...) l'adozione di iniziative, anche in analogia a quanto stabilito dalla l. 190 e dai decreti attuativi della legge, al fine di attuare un'adeguata politica di prevenzione del rischio di corruzione".

⁷ D.lgs. n. 33/2013, art. 2bis "Ambito soggettivo di applicazione", c. 1: "Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione".

n. 190/2012, prevedendo che il PNA costituisce atto di indirizzo ai fini dell'adozione dei propri PTPC anche per i soggetti di cui al citato d.lgs. n. 33/2013, art. 2bis, c. 2 e, quindi, anche per le autorità amministrative indipendenti.

L'applicabilità della disciplina in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza alle Autorità amministrative indipendenti è stata da ultimo ribadita anche nel PNA2019.⁸

L'Autorità si è adeguata alla disciplina in materia di prevenzione della corruzione sin dal 2014, dunque ancor prima delle modifiche normative sopra ricordate, adottando – tenuto conto delle peculiarità organizzative e funzionali che la contraddistinguono e della compatibilità con la legge istitutiva - il Piano di Prevenzione della Corruzione e le ulteriori misure di trasparenza.⁹

2. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: funzioni, organizzazione, personale

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM, di seguito anche "Autorità") è una Autorità amministrativa indipendente istituita con Legge n. 287/1990 recante "*Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*". L'art. 10 statuisce che essa opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. L'Autorità delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese.¹⁰

2.1 Funzioni istituzionali

Le funzioni attribuite all'Autorità sono riassumibili nelle attività sotto elencate:

- a) garantire la tutela della concorrenza e del mercato, funzione codificata con la legge istitutiva;
- b) contrastare le pratiche commerciali scorrette nei confronti dei consumatori e delle microimprese, tutelare le imprese dalla pubblicità ingannevole e comparativa, applicare la disciplina comunitaria sui diritti dei consumatori e sul divieto di discriminazione, nonché vigilare affinché nei rapporti contrattuali tra aziende e consumatori non vi siano clausole vessatorie. Tali competenze sono state attribuite

⁸ PNA 2019, Parte I, par. 3 "*Ambito soggettivo*", pag. 13 e ss.

⁹ Sull'applicabilità degli obblighi anticorruzione alle Autorità Indipendenti, cfr. R. Chieppa, "*L'esperienza dell'AGCM*", in "Autorità indipendenti e anticorruzione – atti del convegno Consob – Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Quaderni giuridici Consob", p. 55.

¹⁰ L. n. 287/1990, art. 10, c. 6. In applicazione del principio di autonomia sono stati adottati con delibera n.26614 del 24 maggio 2017 il "*Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*" e con delibera del 28 ottobre 2015, n. 25690 il "*Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile*".

dal d.lgs. n. 206/2005 “*Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229*” e dal d.lgs. n. 145/2007 “*Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole*”;

- c) vigilare sul rispetto delle norme di cui alla Legge n. 215/2004 “*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*”, volta a prevenire l’insorgere di situazioni di conflitto di interessi in capo ai titolari di cariche di Governo;
- d) attribuire alle imprese che ne facciano richiesta, il *rating* di legalità secondo le disposizioni del D.L. n. 1 del 2012 “*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*”, convertito con modificazioni dall'art. 1, c. 1 della L. 24 marzo 2012, n. 27.¹¹

2.2. Organizzazione

L’**Autorità** è organo collegiale composto dal Presidente e due Componenti, nominati d’intesa dai Presidenti di Camera dei deputati e Senato della Repubblica. Il Presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. I componenti sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di Cassazione, professori universitari ordinari in materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità. La L. n. 287/1990 stabilisce che la durata della carica è settennale senza possibilità di conferma; prevede inoltre che i membri dell’Autorità non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per

¹¹ D.L. n. 1/2012 “*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*”, art. 5ter: “*Rating di legalità delle imprese*”: “*Al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato è attribuito il compito di segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie al perseguimento del sopraindicato scopo anche in rapporto alla tutela dei consumatori, nonché di procedere, in raccordo con i Ministeri della giustizia e dell'interno, alla elaborazione ed all'attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al fine dell'attribuzione del rating, possono essere chieste informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni. Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta*”.

l'intera durata del mandato¹².

In data 6 maggio 2019 si è insediato il nuovo Presidente, dott. Roberto Rustichelli. L'insediamento ha fatto seguito alla nomina, avvenuta con determinazione congiunta dei Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 20 dicembre 2018.

Nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, l'Autorità ha adottato il "*Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*", che prevede la figura del **Capo di Gabinetto**, proposto dal Presidente e nominato dal Collegio tra soggetti appartenenti ai ruoli dell'Università, della magistratura ordinaria, amministrativa o contabile, dell'avvocatura dello Stato o della dirigenza pubblica ed il cui incarico ha durata sino alla scadenza del mandato del Presidente. Il Capo di Gabinetto sovrintende alla Direzione Relazioni Esterne e Rapporti Istituzionali, all'Ufficio Stampa, all'Organismo di Valutazione e Controllo Strategico (OVCS), all'edizione di ogni pubblicazione a carattere scientifico nonché all'attività della Direzione per gli Affari Giuridici e il Contenzioso; promuove, su indicazione del Presidente, la costituzione di gruppi di lavoro, anche con la partecipazione di esperti esterni, su tematiche di interesse dell'Autorità, svolge attività di supporto e verifica sulla Relazione Annuale e sulle Audizioni del Presidente, revisiona gli atti sottoposti alla firma del Presidente.

In data 18 ottobre 2019 ha assunto le funzioni di Capo di Gabinetto il dott. Enrico Quaranta.

Per lo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti l'Autorità si avvale di una articolata struttura operativa, cui è preposto il **Segretario Generale**, nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico su proposta del Presidente e scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati dello Stato, i professori universitari di ruolo in materie giuridiche ed economiche, i dirigenti dell'Autorità e dello Stato.¹³

Al Segretario Generale è attribuita l'attuazione dell'indirizzo dell'Autorità e la gestione amministrativa; assicura ai Componenti ogni collaborazione per tutto ciò che concerne lo svolgimento dei loro compiti.

Il Segretario Generale sovrintende al funzionamento degli uffici al fine di assicurarne il buon andamento, e ne risponde al Presidente. In particolare:

- a) coordina l'attività degli uffici verificando la completezza degli atti, dei documenti, nonché delle proposte di deliberazione da trasmettere all'Autorità, controllando e

¹² L. n. 287/1990, art. 10 "*Autorità garante della concorrenza e del mercato*".

¹³ Combinato disposto L. n. 287/1990, art. 11 "*Personale della Autorità*", c. 5 e "*Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*", art. 11.

valutando, anche avvalendosi del Vice Segretario Generale e dei Direttori Generali, l'attività dei dirigenti;

- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Autorità;
- c) salvo che non sia altrimenti disposto dall'Autorità, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Collegio e provvede alla verbalizzazione delle sedute;
- d) vigila sull'osservanza, da parte dei dipendenti, delle norme del Regolamento del personale e delle altre disposizioni di servizio;
- e) provvede alle spese necessarie per l'ordinaria gestione dell'amministrazione, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio e secondo i criteri e i limiti fissati nel regolamento di contabilità e nelle delibere dell'Autorità.

Con decreto del 7 maggio 2019, il Ministro dello Sviluppo economico, su proposta del Presidente Rustichelli, ha confermato nelle funzioni di Segretario Generale, l'Avv. Filippo Arena, già Capo di Gabinetto dell'Autorità.

Nello svolgimento dei suoi compiti, il Segretario generale può essere coadiuvato da un **Vice Segretario generale**, scelto dall'Autorità su proposta del Segretario Generale, preferibilmente tra i Dirigenti di livello più elevato.

La struttura organizzativa dell'Autorità è articolata in Direzioni Generali, Direzioni e Uffici, oltre a comprendere il Comitato per le Valutazioni Economiche e il *Chief Economist*.

Le **Direzioni Generali** sono strutture dirigenziali articolate in Direzioni e Uffici in relazione ai settori e funzioni di competenza.

Le Direzioni Generali sono tre:

- **Direzione Generale per la Concorrenza**, a sua volta articolata in cinque Direzioni quali: Direzione Energia e Industria di base, Direzione Comunicazioni, Direzione Credito, Poste e Turismo, Direzione Agroalimentare, Farmaceutico e Trasporti, Direzione Manifatturiero e Servizi;
- **Direzione Generale per la Tutela del consumatore**, che si articola in tre Direzioni e precisamente:
 - Direzione A Industria primaria, energia, trasporti e commercio;
 - Direzione B Comunicazioni, finanza e assicurazioni, posta e immobiliare;
 - Direzione C Industria pesante, chimica, farmaceutico e agroalimentare, meccanico e tessile, turismo e altri servizi;
- **Direzione Generale Amministrazione** che comprende la Direzione Risorse Umane e Strumentali, la Direzione Bilancio e Ragioneria, la Direzione Sicurezza Informatica e l'Ufficio Documentazione e Biblioteca.

Le **Direzioni** sono strutture dirigenziali che possono essere articolate in Uffici.

Le Direzioni istituite sono:


- Direzione Conflitto di interessi;
- Direzione Rating di Legalità;
- Direzione Risorse Informative;
- Direzione Rapporti Comunitari e Internazionali;
- Direzione Relazioni esterne e rapporti istituzionali;
- Direzione per gli Affari giuridici e il contenzioso;
- Direzione Studi e analisi della legislazione;
- Direzione per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Gli **Uffici** sono articolazioni delle Direzioni Generali o delle Direzioni; quando sono strutture autonome, esse sono preposte allo svolgimento di attività di staff.

Il responsabile dell'unità organizzativa può designare, all'interno della stessa, responsabili di aree di attività in relazione a specifici settori o materie.

Le unità organizzative di cui risulta articolata l'Autorità svolgono primariamente il ruolo di uffici istruttori e/o proponenti rispetto all'atto finale di competenza del Collegio o del Segretario generale, che lo adottano con propria deliberazione. Tale sistema assume particolare rilievo sotto il profilo della prevenzione della corruzione in quanto la definizione dell'esatto perimetro delle competenze dei vari uffici evita il rischio dell'accentramento in un unico soggetto della capacità di detenere le informazioni, elaborare soluzioni, orientare il potere decisionale.

La struttura organizzativa è rappresentata graficamente nell'organigramma sotto riportato.



2.3 Personale

Il personale dell’Autorità è assunto attraverso concorso pubblico secondo rigorosi requisiti di competenza ed esperienza. Il processo di reclutamento del personale delle Autorità amministrative indipendenti è stato oggetto di un recente intervento legislativo volto ad una generale razionalizzazione; il D.L. n. 90/2014 “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari*” convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014, prevede all’art. 22, c. 4 che le procedure concorsuali per il reclutamento di personale siano gestite unitariamente tra le principali Autorità amministrative indipendenti, previa stipula di apposite convenzioni che assicurino la trasparenza e l’imparzialità delle procedure e la specificità delle professionalità di ciascun organismo¹⁴.

La norma ha trovato applicazione con la stipulazione in data 9 marzo 2015, della “*Convenzione quadro in materia di procedure concorsuali per il reclutamento del personale delle autorità indipendenti ai sensi dell’art. 22, comma 4, del D.L. n. 90/2014*” da parte di AGCM e delle altre Autorità indipendenti. Più precisamente, l’art. 2, c. 1 della Convenzione prevede che nel caso in cui un’Autorità intenda dar luogo ad una procedura concorsuale per il reclutamento di personale, informi le altre Autorità che possono aderire alla procedura entro trenta giorni dalla comunicazione, specificando il numero di dipendenti che si ha l’esigenza di assumere. In ossequio alle sopraricordate norme, l’Autorità ha dato attuazione alla Convenzione in occasione delle ultime procedure concorsuali, bandite nel 2017 e svoltesi nel corso del 2018, alcune delle quali si sono svolte congiuntamente con l’ANAC.

Per l’esercizio delle proprie funzioni l’Autorità può assumere anche personale con contratto di lavoro a tempo determinato, disciplinato da norme di diritto privato.

L’Autorità si avvale inoltre di personale in posizione di comando, e/o fuori ruolo, secondo contingenti definiti da specifiche norme, precisamente:

- L. n. 215/2004 “*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*”, art. 9;¹⁵

¹⁴ Le autorità amministrative assoggettate all’obbligo sono l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l’Autorità di regolazione dei trasporti, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali, l’Autorità nazionale anticorruzione, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

¹⁵ L. n. 215/2004, art. 9 “*Potenziamento dell’organico dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”: “(...) Le Autorità possono anche utilizzare, nel limite di un contingente di 15 unità per ciascuna, personale eventualmente resosi disponibile a seguito dell’attuazione dei processi di riordino e di accorpamento di enti e amministrazioni pubbliche o posto in posizione di comando o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti, con imputazione alle Autorità del solo trattamento accessorio spettante al predetto personale. (...)”.

- D.L. n. 68/2006 convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2006, n. 127 recante *“Misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonché disposizioni finanziarie”*, art. 5;¹⁶
- D.lgs. n. 145/2007 *“Attuazione dell’articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole”*, art. 8, c. 16.¹⁷

Al 31 dicembre 2019 il personale in servizio presso l’Autorità ammonta complessivamente 280 unità. Di questi, 30 sono comandati da altre pubbliche amministrazioni, 5 sono assunti con contratto a tempo determinato.

Delle 280 unità in servizio, 187 appartengono alla carriera direttiva (26 dirigenti e 161 funzionari), 78 alla carriera operativa e 15 alla carriera esecutiva.

Alla medesima data del 31 dicembre 2019, 22 dipendenti dell’Autorità (di cui 19 unità appartenenti alla carriera direttiva e 3 unità alla carriera operativa) sono distaccati o comandati, in qualità di esperti, presso istituzioni nazionali, comunitarie o internazionali.

3. II PTPCT 2020 - 2022

Il presente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT - di seguito anche “Piano”) costituisce l’atto organizzativo a presidio della legalità, della corretta azione amministrativa e del buon andamento dell’organizzazione ed in cui trova definizione la strategia di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Autorità.

Il Piano è strutturato in due Sezioni:

Sezione I relativa alle azioni di prevenzione della corruzione;

Sezione II relativa alle misure organizzative per l’attuazione della trasparenza.

Costituiscono inoltre parte integrante del PTPCT i due Allegati che offrono una rappresentazione, rispettivamente, della programmazione delle misure di prevenzione (Allegato 1 “Tabella di programmazione delle misure di prevenzione”) e del processo di

¹⁶ In ragione delle nuove competenze attribuite dalla L. n. 262/2005 all’Autorità in materia di concorrenza bancaria, il citato art. 5 ha ridefinito il numero delle assunzioni a tempo determinato del personale che può essere chiamato in comando per professionalità non rinvenibili in numero sufficiente presso l’Autorità, ed ha autorizzato l’assunzione straordinaria, mediante concorso pubblico, di un numero massimo di personale a tempo indeterminato.

¹⁷ D.lgs. n. 145/2007, art. 8 *“Tutela amministrativa e giurisdizionale”*, c. 16: *“Al fine di consentire l’esercizio delle competenze disciplinate dal presente decreto, il numero dei posti previsti per la pianta organica del personale di ruolo dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato dall’articolo 11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è incrementato di venti unità, di cui due di livello dirigenziale. Ai medesimi fini, è altresì incrementato di dieci unità il numero dei contratti di cui all’articolo 11, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e l’Autorità potrà avvalersi dell’istituto del comando per un contingente di dieci unità di personale. Agli oneri finanziari derivanti dalla presente disposizione si farà fronte con le risorse raccolte ai sensi dell’articolo 10, comma 7-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287”*.

flusso delle informazioni finalizzate alla pubblicazione dei documenti, atti e informazioni ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 (Allegato 2 “Tabella ricognitiva degli obblighi e delle responsabilità per la pubblicazione nella Sezione “Autorità trasparente”).

Il PTPCT è stato predisposto – conformemente alle previsioni normative - dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT o “Responsabile” - *infra* § 4.3)¹⁸ ed è elaborato in continuità con il PTPC 2017-2019 e dei successivi aggiornamenti annuali¹⁹.

Su proposta del RPCT, il presente Piano è stato adottato dal Collegio con delibera del 28 gennaio 2020.

A seguito dell’adozione, il Piano è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità, nella Sezione “Autorità Trasparente” – sottosezione “Altri contenuti – Corruzione” nonché, tramite collegamento ipertestuale, nella sottosezione “Disposizioni generali”, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di trasparenza.

I destinatari del Piano sono i dipendenti e tutti coloro che prestano a qualunque titolo servizio presso l’Autorità. Pertanto, al fine di garantire la massima conoscenza dei suoi contenuti, tutto il personale è reso tempestivamente edotto dell’adozione del Piano, che può essere consultato anche dalla intranet dell’Autorità.

4. I soggetti chiamati a predisporre le strategie anticorruzione

Il sistema delineato dalla L. n. 190/2012 prevede che nella definizione delle strategie in tema di prevenzione della corruzione siano coinvolti vari soggetti, con competenze chiaramente definite.

In particolare, rivestono un ruolo di primaria rilevanza il Collegio quale organo di indirizzo, il Segretario Generale, visto il peculiare contesto organizzativo dell’Autorità, ed il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT o “Responsabile”).

4.1 Il Collegio

Quale organo di indirizzo e controllo dell’attività amministrativa dell’Autorità,

¹⁸ La L. n. 190/2012 all’art. 1, comma 8 attribuisce la competenza a predisporre il PTPCT al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), precludendo la possibilità che tale attività possa essere affidata a soggetti esterni all’amministrazione.

¹⁹ A norma dell’art. 1, comma 8 L. n. 190/2012 il PTPCT, pur avendo valenza triennale, deve essere aggiornato a cadenza annuale. Conformemente al dettato normativo, l’Autorità ha adottato il PTPC 2017-2019 con delibera n. 26546 del 25 gennaio 2017 e nei successivi due anni i relativi aggiornamenti (PTPC 2018-2020 adottato con delibera n. 27024b del 31 gennaio 2018 e PTPC 2019-2021 adottato con delibera n. 27507 del 30 gennaio 2019). Cfr. anche PNA 2019, parte II, par. 5 “Adozione annuale del PTPCT”, pag. 27 e ss.

conformemente alla normativa vigente, il Collegio:

- definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- nomina il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) ed assicura che egli disponga di funzioni e poteri idonei allo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività;
- adotta, su proposta del RPCT, il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), entro il 31 gennaio di ciascun anno;
- può chiamare il RPCT a riferire sull'attività e riceve la relazione annuale, predisposta dal RPCT, riportante i risultati dell'attività svolta.

4.2 Il Segretario Generale

La posizione di vertice ricoperta e le funzioni attribuite rendono la figura del Segretario Generale rilevante anche sotto il profilo delle azioni di prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa. In particolare, il Segretario Generale:

- propone al Collegio eventuali modifiche organizzative ritenute necessarie per assicurare al RPCT il più efficiente esercizio delle funzioni e dei poteri, funzionale allo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività;
- assicura che i dirigenti e i responsabili di ufficio collaborino con il RPCT in fase di predisposizione del Piano, in fase di monitoraggio delle misure di prevenzione ed osservino le misure contenute nel PTPCT;
- vigila, esercitando il potere disciplinare conformemente al Regolamento del Personale dell'Autorità²⁰, sul rispetto da parte di tutto il personale, alle prescrizioni del PTPCT.

4.3 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

La legge anticorruzione prevede che ciascuna amministrazione nomini un Responsabile per la Prevenzione della Corruzione. In particolare, l'incarico è conferito dall'organo di indirizzo che individua il Responsabile, di norma, tra i dirigenti di ruolo in servizio²¹.

La figura del Responsabile è stata interessata in modo significativo dal d.lgs. n. 97/2016, che ha previsto:

- l'unificazione in capo ad un unico soggetto delle funzioni, prima separate, di

²⁰ “Testo unico consolidato delle norme concernenti il Regolamento del personale e l’Ordinamento delle carriere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato”, adottato con delibera del 10 ottobre 2018.

²¹ L. 190/2012, art. 1, c. 7.

Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) e di Responsabile della Trasparenza (RT). A seguito delle nuove previsioni normative, ed in base alle indicazioni dettate nel PNA2016, gli organi di indirizzo sono stati chiamati a formalizzare, con apposito atto, l'integrazione dei compiti in materia di trasparenza ai compiti già attribuiti al RPC, qualificato come Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ("RPCT" o "Responsabile"). Aderendo alle suddette indicazioni normative ed agli indirizzi forniti dal PNA2016, l'Autorità ha provveduto a nominare formalmente un unico Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con delibera del 21 dicembre 2016;

- un rafforzamento del ruolo, prevedendo che al RPCT fossero riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, disponendo eventuali con modifiche organizzative per la piena realizzazione di tali finalità²².

Il RPCT occupa, nel sistema di prevenzione di fenomeni corruttivi all'interno dell'amministrazione una posizione determinante e centrale.

Più precisamente è chiamato a:

- predisporre in esclusiva, essendo vietato l'affidamento a soggetti estranei all'amministrazione, il PTPCT e a proporlo, per l'adozione, all'organo di indirizzo²³;
- segnalare all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, ed indicare agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare il personale destinato ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- vigilare sull'osservanza del PTPCT, verificarne l'efficace attuazione e la sua idoneità, nonché proporre la modifica dello stesso ove siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero a seguito di intervenuti mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- verificare l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- trasmettere, entro il 15 dicembre di ciascun anno, all'Organismo Indipendente di Valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una relazione recante i

²² L. n. 190/2012, art. 1, c. 7. Sulla figura del RPCT, cfr. PNA 2019, pag. 85 e ss.

²³ L. n. 190/2012, art. 1, comma 8: "(...) L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. (...)".

risultati dell'attività svolta e provvedere alla pubblicazione nel sito web dell'amministrazione²⁴;

- riferire sull'attività, nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda o sia egli stesso a ritenerlo opportuno.

Con delibera del 25 settembre 2019 è stato conferito alla Dott.ssa Francesca Romana Ferri l'incarico di Responsabile della Direzione della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Al fine di garantire che il RPCT possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività è stata istituita, con delibera n. 26614 del 24 maggio 2017²⁵, la Direzione per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per:

- curare, coordinare e controllare l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in tema di prevenzione della corruzione ed in tema di trasparenza della pubblicazione delle informazioni non procedimentali da pubblicare;
- curare la predisposizione, l'aggiornamento e l'attuazione del PTPCT, con particolare riguardo all'analisi dei rischi di corruzione e al trattamento del rischio;
- vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano, nonché sull'applicazione delle misure preventive in esso previste e sulle azioni successive;
- pianificare e coordinare le attività demandate ai responsabili delle unità organizzative dell'Autorità in materia di anticorruzione e trasparenza;
- curare la raccolta delle informazioni previste dalla normativa vigente in tema di trasparenza e controllare la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Autorità trasparente";
- verificare e assicurare la regolare attuazione delle procedure connesse all'accesso civico;
- predisporre la relazione annuale sull'attività svolta dal RPCT.

5. I soggetti che collaborano alle azioni di prevenzione della corruzione

La scelta organizzativa di massima trasparenza e condivisione della conoscenza del patrimonio informativo interno caratterizza il *modus operandi* dell'Autorità fin dalla sua istituzione e negli anni si è dimostrata particolarmente efficace in funzione di prevenzione del fenomeno corruttivo. La strategia dell'Autorità prevede l'interlocuzione di una pluralità di soggetti a cui sono attribuiti ruoli e responsabilità diverse, chiamati a partecipare, a vario titolo, alla realizzazione delle strategie in materia di prevenzione

²⁴ La scadenza prevista dalla legge del 1° dicembre, è stata prorogata al 31 gennaio 2020 dal Presidente ANAC con il "Comunicato del Presidente dell'Autorità del 13 novembre 2019".

²⁵ Con la citata delibera è stato approvato il "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'autorità garante della concorrenza e del mercato di organizzazione e funzionamento dell'Autorità", in vigore dal 1° giugno 2017.

della corruzione.

I Dirigenti e i Responsabili di ufficio, per le rispettive competenze:

- svolgono attività informativa nei confronti del RPCT;
- partecipano al processo di gestione del rischio proponendo idonee misure di prevenzione;
- assicurano l'osservanza, da parte del personale loro assegnato, delle norme del Codice etico, prestando collaborazione al RPCT in fase di monitoraggio sulla corretta applicazione delle norme comportamenti;
- assicurano, in quanto soggetti direttamente responsabili, l'attuazione delle misure di prevenzione individuate a seguito dell'attività di *risk management*, coerentemente alla programmazione del PTPCT.

In particolare il RPCT si avvale, per la realizzazione delle strategie di prevenzione della corruzione e per il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, della collaborazione dei Direttori Generali e dei Direttori (*supra* §2.2), sia nel processo di gestione del rischio corruttivo che nella successiva attività di monitoraggio.

Il personale, che ricomprende tutti i soggetti che a vario titolo prestano la propria attività professionale presso l'Autorità:

- partecipa al processo di gestione del rischio nel momento della definizione delle misure di prevenzione;
- è tenuto ad osservare le misure contenute nel PTPCT²⁶;
- segnala al proprio Responsabile nonché al RPCT ogni situazione di illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione dell'attività lavorativa, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, e comunica ogni situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi;
- collabora con il RPCT ed assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente, prestando la massima collaborazione nel reperimento e nella trasmissione dei dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria (*infra* Sezione II).

I consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Autorità:

- osservano le misure contenute nel PTPCT;
- conformano la propria condotta alle disposizioni contenute nel Codice etico;
- segnalano situazioni di possibile illecito ed i casi di conflitto di interessi.

²⁶ L. n. 190/2012, art. 1, c. 14: “(...) *La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare (...)*”.

L'Organismo di Valutazione e Controllo Strategico (OVCS) dell'Autorità risponde al Capo di Gabinetto e coadiuva direttamente il Presidente. Verifica e valuta l'adeguatezza dei sistemi di controllo interno e ne promuove il miglioramento. Svolge, inoltre, l'attività di valutazione e controllo strategico, finalizzata alla verifica delle scelte operative effettuate per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Autorità. Nell'esercizio dei suoi compiti svolge il monitoraggio sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso; valida la *Relazione sulla performance* e ne assicura la visibilità con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Autorità.

Nell'ambito delle azioni di prevenzione della corruzione, l'OVCS ha assunto un ruolo di maggior rilievo a seguito delle modifiche operate dal d.lgs. n. 97/2016, che ha attribuito agli organismi indipendenti di valutazione nuove competenze soprattutto sotto il profilo di organo di raccordo tra le azioni di prevenzione della corruzione e le misure di performance individuali ed organizzative²⁷. A norma dell'art. 8bis della L. n. 190/2012, l'Organismo Indipendente di Valutazione verifica, anche ai fini della validazione della *Relazione sulla performance*, che il PTPCT sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti strategico - gestionali e che nella misurazione e valutazione della *performance* si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Inoltre è chiamato a verificare i contenuti della Relazione annuale predisposta e trasmessa a cura del RPCT in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e della trasparenza. A tal fine, può chiedere al RPCT informazioni e documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti.

Per le specifiche funzioni svolte dall'OVCS in materia di trasparenza amministrativa si rimanda all'apposita sezione del presente Piano (*infra* Sezione II).

6. Interventi per la riduzione del rischio di corruzione: le misure di prevenzione

Il sistema di azioni finalizzate a prevenire fenomeni corruttivi si traduce nella previsione di specifiche attività definite "misure di prevenzione della corruzione".²⁸

Sotto il profilo applicativo le misure di prevenzione di distinguono in due categorie:

²⁷ Cfr. PNA 2019, par. 9 "Il ruolo degli OIV", pag. 32 e ss.

²⁸ "Combattere la corruzione significa non solo reprimere le condotte illecite che integrano fattispecie di reato, ma mettere in atto una serie di misure di prevenzione idonee sia a evitare la commissione di determinati comportamenti, sia a creare un ambiente sterile, in cui l'osservanza delle regole sia una esigenza diffusa e da tutti percepita e che abbia gli anticorpi per reagire a chi devia dalle medesime" (R.Chieppa, "L'esperienza dell'AGCM" in "Autorità indipendenti e anticorruzione – atti del convegno Consob – Università degli studi di Roma "Tor Vergata" - Quaderni giuridici Consob" p. 53).

- **misure generali**, previste dalla L. n. 190/2012, dunque con valenza legale e pertanto obbligatoria, nonché di portata trasversale sull'amministrazione;
- **misure specifiche**, elaborate a livello decentrato da ciascuna amministrazione, intese come misure organizzative ed attività ponderate e coerenti tra loro, capaci di ridurre significativamente il rischio di comportamenti corrotti. L'individuazione delle misure specifiche richiede una valutazione della rischiosità, dunque l'adozione di un sistema di gestione del rischio che permette di individuare rischi di corruzione specifici da contrastare con misure *ad hoc*, rispondenti al peculiare contesto organizzativo di ciascuna amministrazione (cd. attività di *risk management*).²⁹

A prescindere dalla portata generale o specifica, le misure di prevenzione sono contraddistinte dalla loro caratteristica intrinseca, che può coincidere con la finalità specifica perseguita. Pertanto è possibile individuare misure di controllo, di trasparenza, di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; misure di regolamentazione, misure di semplificazione, di formazione, di sensibilizzazione e partecipazione, di rotazione, di segnalazione e protezione, di disciplina di conflitto di interessi e misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (*lobbies*)³⁰.

7. Le misure di prevenzione generali

Le misure di prevenzione generali attuate dall'Autorità, compatibilmente con il proprio ordinamento, le funzioni e l'organizzazione, sono rappresentate nel presente paragrafo.

Al fine di contestualizzare le misure alla specifica realtà dell'Autorità, per ciascuna di esse è offerto un sintetico quadro introduttivo a cui segue la descrizione delle modalità di attuazione. Aderendo alle indicazioni del PNA2019³¹, è riportato un breve consuntivo sulla loro applicazione. Per una più completa rappresentazione si rimanda alla Relazione annuale del RPCT, predisposta a norma della L. n. 190/2012, art. 1, comma 14³².

7.1 La trasparenza

La trasparenza rappresenta uno dei più importanti strumenti a garanzia del buon andamento dell'azione amministrativa.

²⁹ Sulla distinzione delle misure di prevenzione, cfr. PNA2019, Parte III, "Premessa", pag. 35.

³⁰ Cfr. PNA 2019, All. 1, par. 5.1 "Individuazione delle misure", pag. 40.

³¹ L'opportunità di dar conto dei risultati del monitoraggio effettuato dal RPCT sull'attuazione delle misure di prevenzione anche nel PTPCT era stata prevista già nell'Aggiornamento al PNA 2015, ed è stata confermata nel PNA2019, nell'Allegato 1, par. 6.1: "È opportuno che delle risultanze del monitoraggio si dia conto all'interno del PTPCT, nonché all'interno della Relazione annuale del RPCT. Le risultanze del monitoraggio sulle misure di prevenzione della corruzione costituiscono il presupposto della definizione del successivo PTPCT."

³² La Relazione annuale del RPCT è pubblicata sul sito istituzionale AGCM, Sezione "Autorità trasparente Altri contenuti - corruzione".

La L. n. 190/2012 ne ha implementato ulteriormente la portata, prevedendo che: *“Ai fini della presente legge, la trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.”*³³

Ricorrendo allo strumento della delega legislativa, la legge anticorruzione ha previsto che il Governo adottasse *“un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità”*.³⁴

In base alla delega sopra ricordata è stato emanato il d.lgs. n. 33/2013 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* (cd. decreto trasparenza), che ha esteso ulteriormente la portata della trasparenza amministrativa.³⁵ Essa è pertanto da annoverare tra le misure di prevenzione generali in quanto strumentale alla prevenzione della corruzione, alla promozione dell'integrità e della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica.³⁶

A seguito delle modifiche che il d.lgs. n. 97/2016 (cd. *Freedom of Information Act - FOIA*)³⁷ ha apportato al d.lgs. n. 33/2013, le azioni precipuamente finalizzate alla trasparenza - che fino alle sopraricordate modifiche normative dovevano risultare

³³ L. n. 190/2012, art. 1, comma 15.

³⁴ L. n. 190/2012, art. 1, comma 35.

³⁵ Il d.lgs. n. 33/2013, art. 1, comma 1 definisce la trasparenza come *“accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”* Il decreto trasparenza ha, in tal modo, arricchito il sistema normativo preesistente e rappresentato dalla L. 241/1990 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e dal d.lgs. n. 150/2009 *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”* (cd. decreto Brunetta).

³⁶ Sul tema della trasparenza come forma di prevenzione dei fenomeni corruttivi e strumento di riavvicinamento del cittadino alla pubblica amministrazione, v. R. Chieppa, *“L'esperienza dell'AGCM”*, in *“Autorità indipendenti e anticorruzione – atti del convegno Consob – Università degli studi di Roma “Tor Vergata” - Quaderni giuridici Consob”*, p. 56 ss.

³⁷ D.lgs. n. 97/2016 *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*.

nell'apposito "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI)" adottato a norma del d.lgs. n. 150/2009 - devono essere previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in apposita Sezione dedicata.

In attuazione delle suddette prescrizioni, il presente PTPCT descrive nella "Sezione II – Trasparenza" a cui pertanto si rimanda, tutte le azioni realizzate per la compiuta realizzazione della misura.

7.1.1. Il Responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante (RASA)

Nell'ambito delle misure organizzative di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione, riveste particolare importanza l'individuazione, da parte di ciascuna amministrazione, del soggetto preposto all'iscrizione ed all'aggiornamento dei dati identificativi della stazione appaltante (RASA) nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) istituita dal D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 221/2012³⁸. Il nominativo del RASA deve essere inserito nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti ed indicato nel PTPCT³⁹.

Conformemente alle suddette disposizioni, si rappresenta che le funzioni di RASA sono state conferite alla dott.ssa Antonietta Messina.

7.2 Il Codice etico del personale dell'Autorità

Tra le misure di prevenzione considerate particolarmente rilevanti in quanto direttamente volte a regolare i comportamenti dei dipendenti al fine di indirizzarli ad azioni eticamente corrette, vi è la previsione dell'adozione di un codice di comportamento dei dipendenti pubblici, inserita dalla L. n. 190/2012 all'art. 54 "*Codice di comportamento*" del d. lgs. n. 165/2001 (cd. Testo Unico del pubblico impiego)⁴⁰, al fine di "*(...) assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico*". In base alla previsione sopra ricordata è stato emanato il d.P.R. n. 62/2013 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*" (cd. codice di comportamento generale). Nel rispetto delle norme e dei principi fondamentali contenuti nel d.P.R. n. 62/2013, le amministrazioni

³⁸ D.L. n. 179/2012 "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*" convertito con modificazioni dall'art. 1, c. 1 della Legge n. 221/2012 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*".

³⁹ Cfr. PNA 2019, parte IV, par. 8, pag. 104 e ss.

⁴⁰ D.lgs. n. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", art. 54 "*Codice di comportamento*".

sono state chiamate ad adottare un nuovo codice comportamentale ad integrazione del cd. codice generale, che contenesse precise regole di condotta in base alle peculiarità del proprio contesto.

Il Codice di comportamento ha pertanto acquistato il ruolo di misura di prevenzione della corruzione in quanto documento che, imponendo stringenti norme di condotta, risulta idoneo a ridurre in una fase preventiva fenomeni di *mala gestio*, agevolando contestualmente l'emersione di eventuali condotte illecite.

Occorre precisare che, sotto il profilo dell'ambito soggettivo, le norme del Codice generale di cui al d.P.R. n. 62/2013 vincolano unicamente le amministrazioni pubbliche elencate all'articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, mentre rappresentano principi di comportamento per il personale in regime di diritto pubblico espressamente indicato all'art. 3 del medesimo decreto, tra cui anche il personale AGCM.⁴¹

L'AGCM si è dotata sin dal 1995 di un "*Codice etico del personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*", modificato con delibera n. 25325 del 18 febbraio 2015.

Il Codice etico costituisce uno dei principali strumenti di prevenzione in quanto diretto a favorire la diffusione di comportamenti ispirati a livelli di legalità ed etica. Rappresenta, inoltre, una misura che opera in modo trasversale all'interno dell'amministrazione in quanto le norme da esso previste si applicano ad un vasto ambito di soggetti, precisamente a tutto il personale di ruolo, a coloro che siano titolari di un contratto di lavoro a tempo determinato, a coloro che operino presso l'Autorità in posizione di comando o distacco da altre pubbliche amministrazioni, nonché a coloro che siano titolari di un rapporto di consulenza. Le norme del Codice si applicano anche al Presidente, ai Componenti, al Capo di Gabinetto, al Segretario generale. Gli obblighi di condotta si estendono, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

I principi generali di comportamento che connotano il Codice etico richiedono al dipendente di conformare la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, in attuazione dell'art. 97 della Costituzione. Il personale che opera a qualunque titolo in Autorità è tenuto a svolgere i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della funzione, della posizione o dei poteri di cui è titolare; deve rispettare altresì i principi di integrità,

⁴¹ Il PNA 2019 chiarisce inoltre che le ragioni della sottrazione alla privatizzazione del pubblico impiego alle categorie tassativamente previste all'articolo 3 sono da ricondurre non solo alle peculiarità delle funzioni svolte, ma anche all'intento di garantire una piena autonomia e indipendenza nell'esercizio dei compiti ad esse assegnati. (Cfr. PNA 2019, Parte III – par. 1.3.1, pag. 43).

correttezza, lealtà, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, riservatezza, equità e ragionevolezza e agire in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi. Il dipendente è chiamato a svolgere i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia, senza pregiudicare la qualità dei risultati.

Il Codice etico richiama stringenti obblighi di riservatezza che obbligano a non utilizzare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio, non divulgare informazioni riservate attinenti i procedimenti istruttori, evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Sono inoltre previste norme a garanzia dell'imparzialità, nonché precisi obblighi di comportamento in caso di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e stringenti vincoli sullo svolgimento di attività extra – istituzionali (*infra* §7.3.2).

Conformemente alla normativa generale, sono previste particolari norme di condotta sull'accettazione di regali o altre utilità e particolari obblighi per i Dirigenti ed i responsabili d'ufficio⁴². Inoltre, in considerazione dell'alto livello di rischiosità dell'area dei contratti pubblici, i dipendenti o i dirigenti che concludono, per conto dell'Autorità, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione o che partecipino all'adozione di decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, sono assoggettati a particolari obblighi di comunicazione, informazione e di astensione in situazioni di conflitto di interessi. Una specifica disposizione è dedicata alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza: il dipendente deve rispettare le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione ed in particolare le prescrizioni contenute nel PTPCT, deve prestare la sua collaborazione al Responsabile e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnalare al proprio superiore gerarchico e per conoscenza al RPCT eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza. Il dipendente inoltre assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

La violazione degli obblighi previsti dal Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio; ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni dia luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del

⁴² Rispettivamente art. 9 “Regali o altre utilità” e art. 13 “Disposizioni particolari per i dirigenti e i responsabili d'ufficio”.

procedimento disciplinare.

Consuntivo 2019

Come esposto più ampiamente nel PTPC 2019-2021, il Codice etico è stato oggetto di alcune modifiche nel 2018, circoscritte alle disposizioni relative agli obblighi di comunicazione che gravano sui dipendenti (comunicazione astensione per conflitto di interessi, comunicazione sull'appartenenza ad associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio, comunicazione di rapporti di collaborazione, eventualmente intercorsi con soggetti privati, nell'ultimo triennio), prevedendo la trasmissione, per conoscenza, al RPCT ed agevolando, in tal modo, l'attività di vigilanza sul corretto adempimento degli obblighi cui il Responsabile è preposto.

L'applicazione delle nuove disposizioni ha avuto un positivo riscontro sotto il profilo di una maggiore efficienza del flusso di informazioni, la cui utilità rileva per l'attività di controllo che il RPCT effettua sull'adempimento delle norme del Codice.

Relativamente alla generale applicazione delle norme comportamentali, nel 2019 non sono state rilevate violazioni.

7.3 Le misure volte a garantire l'imparzialità soggettiva dei dipendenti

La L. n. 190/2012 ha introdotto una serie di nuovi adempimenti ed istituti – mediante intervento diretto su testi normativi vigenti o ricorrendo allo strumento della delega legislativa – finalizzati a garantire l'imparzialità della condotta del dipendente pubblico che, ove intaccata da interessi di natura privata, può realizzare situazioni di conflitto di interessi, oltreché di soggetti esterni che vengono, a vario titolo, a contatto con l'amministrazione.

Tra le principali cause di *maladministration* considerate dalla legge anticorruzione vi è, infatti, il conflitto di interessi, inteso quale qualsiasi situazione in cui venga minato, nell'ambito dello svolgimento di funzioni pubbliche, il corretto agire amministrativo violando il principio costituzionale di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa sancito all'art. 97 della Costituzione. Al fine di contrastare tale fenomeno, sia sotto il profilo di situazioni concrete che a livello potenziale, la L. n. 190/2012 reca varie disposizioni che hanno inciso su molteplici aspetti relativi a situazioni in cui possono trovarsi sia il personale interno sia soggetti esterni all'amministrazione.

Tra le misure di contrasto vi è l'obbligo di astensione del dipendente interessato da una situazione, anche potenziale, di conflitto tra interessi di natura privata e l'interesse pubblico che deve essere perseguito. In tal senso la legge anticorruzione ha introdotto, ad opera dell'art. 1, comma 41, una nuova disposizione nel corpo normativo della L. n.

241/1990 sul procedimento amministrativo, che prevede l'obbligo di astensione da parte del responsabile del procedimento, dei titolari degli uffici competenti *“ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale (...) in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”*⁴³. Le situazioni di conflitto di interessi hanno trovato una definizione più chiara nell'ambito della disciplina dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016 *“Codice dei contratti pubblici”*, che all'art. 42 individua il conflitto di interessi *“(...) quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione”*⁴⁴.

Al fine di marginalizzare il verificarsi di casi di conflitto di interessi, sono state previste norme *ad hoc* relative al sistema autorizzatorio per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali, al conferimento di incarichi di consulenza o collaborazione a soggetti esterni all'amministrazione, al conferimento di particolari incarichi (commissari di concorso per il reclutamento del personale, commissari di gara nelle procedure di acquisizioni, incarichi relativi alla gestione di risorse finanziarie), e alle situazioni di inconferibilità e di incompatibilità di particolari incarichi presso le pubbliche amministrazioni ed enti privati in controllo pubblico⁴⁵. A queste si aggiunge la misura della rotazione del personale che, pur mantenendo l'originaria natura di misura organizzativa, ha acquistato ulteriore valore di misura di prevenzione.

7.3.1 Le norme comportamentali di contrasto al conflitto di interessi

Con particolare riferimento alle norme finalizzate al trattamento del rischio di conflitto di interessi, il Codice etico prevede all'art. 6 *“Conflitti di interessi, obblighi di comunicazione e di astensione”*, una specifica disciplina delle varie situazioni di

⁴³ L. n. 241/1990 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, art. 6bis *“Conflitto di interessi”*.

⁴⁴ D.lgs. n. 50/2016, art. 42 *“Conflitto di interessi”*, c. 2. A fine di fornire un supporto per l'applicazione delle vigenti norme, ANAC ha adottato, con delibera n. 494 del 5 giugno 2019, le *“Linee Guida n. 15 recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»*.

⁴⁵ La tipizzazione di situazioni di inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali e amministrativi di vertice è stata introdotta dal D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*.

conflitto di interessi che, ove sussistenti, comportano a carico del dipendente obblighi di comunicazione e di astensione.

Più precisamente il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, deve informare il proprio responsabile dell'ufficio, l'amministrazione e per conoscenza il RPCT di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando se egli, il coniuge, il convivente, il parente o affine entro il secondo grado abbiano ancora rapporti finanziari con i suddetti soggetti, e se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

Inoltre, è fatto obbligo al dipendente di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali e familiari di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti “(...) *dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici*”. Il Codice etico ripropone le situazioni di conflitto già tipizzate dal legislatore nell'art. 51 c.p.c., nonché la norma di natura residuale che impone di astenersi “(...) *in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza*”. Ove ricorrano le predette situazioni, il dipendente deve darne comunicazione, mediante modulistica appositamente predisposta, al responsabile dell'ufficio e per conoscenza al RPCT. Il responsabile dell'ufficio decide sull'astensione, previa informativa al Segretario Generale, che può fare motivata richiesta al dipendente di fornire ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale.

Il dipendente è tenuto a comunicare all'amministrazione e per conoscenza al RPCT le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio presso cui presta servizio o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio.

Le violazioni alle disposizioni suesposte costituiscono, ferme restando le eventuali ulteriori responsabilità penali, civili, amministrative o contabili, illecito disciplinare accertato all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni. Alle norme del Codice etico, al cui rispetto sono tenuti tutti i dipendenti, si aggiunge l'obbligo di astensione e di contestuale comunicazione che grava, a norma del citato art. 6bis della L. n. 241/1990, sui dipendenti coinvolti a vario titolo nelle attività istruttorie condotte dall'Autorità.

Nel 2019 non sono state rilevate violazioni. alle norme sul conflitto di interessi.

7.3.2 Lo svolgimento di attività extra istituzionali e le misure di prevenzione adottate

Il regime delle autorizzazioni allo svolgimento di attività extra-istituzionali da parte dei dipendenti rappresenta un importante istituto a presidio del buon andamento dell'azione amministrativa, volto ad evitare il rischio di conflitto di interessi potenzialmente sussistente tra l'attività svolta ed eventuali interessi contrapposti derivanti dall'attività extra - istituzionale.

La legge istitutiva dell'Autorità prevede un regime di incompatibilità assoluta per il Presidente ed i Componenti, che a norma dell'art. 10 *“non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato”*.⁴⁶

Con riferimento ai dipendenti, la disciplina relativa allo svolgimento di attività o all'attribuzione di incarichi extra-istituzionali è particolarmente rigorosa, in ragione dell'importanza di assicurare l'assoluta imparzialità e trasparenza dell'operato.

La L. n. 287/1990 prevede che, con riferimento al personale in servizio presso l'Autorità, è *“in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali e industriali.”*⁴⁷

Alle previsioni normative sopra ricordate occorre aggiungere la disciplina interna prevista nel *“Testo unico consolidato delle norme concernenti il Regolamento del personale e l'Ordinamento delle carriere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato”*, e precisamente l'art. 7 *“Divieti e incompatibilità”*, che vieta ai dipendenti di rivestire altri impieghi o uffici, esercitare qualunque professione, svolgere attività di collaborazione presso enti pubblici o privati. Può essere eccezionalmente consentito, per un tempo determinato, che il dipendente eserciti attività di studio, ricerca ed insegnamento su argomenti di interesse dell'Autorità, le quali non incidano negativamente sul servizio di istituto. La norma, oggetto di revisione da parte dell'Autorità nel 2009, prevede un preciso *iter* che il dipendente è chiamato a rispettare e che è stato confermato con l'emanazione dell'ordine di servizio del Segretario Generale n. 121/18: il dipendente che intende svolgere le attività consentite deve darne comunicazione di regola con almeno 20 giorni di preavviso, utilizzando il modulo appositamente predisposto. L'autorizzazione è data dal Vice Segretario Generale, su delega del Segretario Generale, avuto il preliminare parere favorevole del Direttore

⁴⁶ L. n. 287/1990, art. 10, comma 3.

⁴⁷ L. n. 287/1990, art. 11, c. 3.

Generale o del Responsabile dell'Unità organizzativa, anche sotto il profilo della compatibilità dell'attività extra istituzionale con il servizio di istituto.

La misura di prevenzione sopra descritta è applicata senza soluzione di continuità.

Consuntivo 2019

Nel 2019 non sono emerse violazioni dei divieti stabiliti *ex lege* né casi di svolgimento, senza la preventiva necessaria autorizzazione, di attività extra istituzionali.

7.3.3 La disciplina sulla inconfiribilità e le incompatibilità per particolari incarichi

Al fine di scongiurare ipotesi di conflitto tra le funzioni pubbliche e interessi privati derivanti da altre posizioni ricoperte da soggetti titolari di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice è stato emanato, in base alla delega prevista dalla L. n. 190/2012, art. 1 c. 49, il d.lgs. n. 39/2013 recante “*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”.

Il sistema normativo introdotto dal d.lgs. n. 39/2013 prevede che le amministrazioni che conferiscono incarichi dirigenziali o amministrativi di vertice, debbano effettuare controlli finalizzati ad accertare la insussistenza di situazioni di inconfiribilità e di incompatibilità dei soggetti interessati.

La **inconfiribilità** è da intendersi come una causa preclusiva, permanente o temporanea, al conferimento di un incarico dirigenziale e amministrativo di vertice a coloro che:

- abbiano riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la pubblica amministrazione⁴⁸;
- abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi;
- siano stati componenti dell'organo di indirizzo.

La situazione di inconfiribilità non può essere sanata; richiede un accertamento preliminare al conferimento dell'incarico e la presentazione, a carico dell'interessato, di una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconfiribilità tipizzate nel decreto. La dichiarazione deve essere pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione ed è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico. Pertanto, ove emergesse una situazione di inconfiribilità non emersa in sede di attribuzione, il RPCT dovrà effettuare

⁴⁸ Reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. A norma del d.lgs. n. 39/2013, art. 3, c. 7, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. è equiparata alla sentenza di condanna.

la contestazione all'interessato che, previo contraddittorio, deve essere rimosso dall'incarico. Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle norme del d.lgs. n. 39/2013, ed i relativi contratti, sono nulli⁴⁹.

L'**incompatibilità** comporta l'obbligo, per il soggetto a cui viene conferito l'incarico, di scegliere a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo. L'interessato deve presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità. In caso di svolgimento di uno degli incarichi previsti dalle norme di cui al d.lgs. n. 33/2013 in situazioni di incompatibilità, è prevista la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto decorsi quindici giorni dalla contestazione all'interessato dell'insorgere della causa di incompatibilità da parte del RPCT. A differenza delle cause di inconfiribilità, che comportano una preclusione all'assunzione dell'incarico dirigenziale, le cause di incompatibilità possono essere rimosse mediante la rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi considerati dalla legge incompatibili tra loro. Ferme restando altre ipotesi di responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dall'amministrazione che conferisce l'incarico, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconfiribilità di incarichi per un periodo di cinque anni⁵⁰.

Attuazione della misura

In ottemperanza al decreto che include espressamente le Autorità amministrative indipendenti nel perimetro soggettivo di applicazione della disciplina, l'AGCM dà attuazione alle disposizioni in materia di inconfiribilità e di incompatibilità⁵¹. In particolare, conformemente a quanto richiesto dall'articolo 20 del d.lgs. n. 39/2013, i titolari degli incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali rilasciano una dichiarazione in merito all'insussistenza delle cause di inconfiribilità ed una dichiarazione relativa all'assenza di cause di incompatibilità previste dal medesimo decreto impegnandosi, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni successivamente intervenute. In permanenza dell'incarico, a cadenza annuale, gli interessati presentano una dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 39/2013. Le dichiarazioni risultano sul sito istituzionale –

⁴⁹ D.lgs. n. 39/2013, art. 17 “Nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del presente decreto”.

⁵⁰ D.lgs. n. 39/2013, art. 20, c. 5.

⁵¹ D.lgs. n. 39/2013, art. 1 “Definizioni”, c. 2: “Ai fini del presente decreto si intende: a) per pubbliche amministrazioni, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti”.

sezione “Autorità trasparente” – nelle sottosezioni riferite ai singoli profili connessi alla tipologia di incarico conferito.

Il RPCT vigila sulla corretta applicazione della misura e verifica la pubblicazione nella sezione “Autorità trasparente” del sito istituzionale.

Consuntivo 2019

In occasione di nuovi incarichi dirigenziali conferiti nel 2019 sono state acquisite le dichiarazioni in oggetto. Non sono emerse criticità riferite alle suddette dichiarazioni.

7.3.4 Le misure di prevenzione in fase di formazione di commissioni ed in fase di conferimento di incarichi d’ufficio

La L. n. 190/2012 ha introdotto particolari obblighi nell’ambito delle attività decisionali riferite alla formazione delle commissioni per l’accesso o la selezione ai pubblici impieghi, per la scelta del contraente finalizzata all’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici o privati nonché nell’ambito dell’assegnazione, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, alla concessione o erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici o privati.

In particolare, è stato aggiunto all’impianto del d.lgs. n. 165/2001 l’articolo 35bis rubricato “*Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici*” che prevede la preclusione del conferimento di uno degli incarichi sopra ricordati a coloro che risultano essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale⁵².

Attuazione della misura

Pur essendo l’ambito applicativo della norma circoscritto alle amministrazioni previste all’art. 2, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001 e dunque non riferibile all’Autorità, in considerazione della *ratio* sottesa alla disciplina l’AGCM attua le misure sopra indicate al momento della formazione di commissioni di selezione di personale o per la scelta del contraente nelle procedure di affidamento, nonché al momento del conferimento di incarichi di responsabilità di Uffici.

Consuntivo 2019

Nel 2019 non sono state rilevate criticità applicative.

⁵² Delitti contro la pubblica amministrazione.

7.3.5. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (*pantouflage-revolving doors*)

La L. n. 190/2012 ha previsto, quale ulteriore strumento di prevenzione di fenomeni corruttivi, l'istituto del cd. *pantouflage* o "incompatibilità successiva", aggiungendo il comma 16^{ter} all'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001. In particolare, è fatto divieto ai dipendenti che hanno esercitato poteri negoziali o autoritativi per conto della pubblica amministrazione di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i medesimi poteri.

L'apparato sanzionatorio in caso di violazione della norma, precisato nella stessa disposizione, prevede la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti. I soggetti privati che li hanno conclusi o perfezionati non possono contrattare con le amministrazioni pubbliche per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

La finalità della norma è di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente che, in permanenza del rapporto di impiego, potrebbe preconstituirsì situazioni lavorative più vantaggiose con soggetti privati venuti in contatto con l'amministrazione, adottando in tal modo comportamenti che potrebbero porsi in contrasto con l'imparzialità dell'azione amministrativa. D'altro canto, la norma evita che i soggetti privati possano esercitare pressioni sul dipendente, prospettando opportunità di assunzione o incarichi successivamente alla cessazione dell'impiego.⁵³

Le conseguenze della violazione del divieto, previste espressamente dalla norma, attengono alla nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti all'ex dipendente da parte dei soggetti privati sopra indicati, per i quali è inoltre preclusa la possibilità di stipulare contratti con la pubblica amministrazione.

Attuazione della misura

Pur non essendo direttamente destinataria della norma, in quanto riferita ai dipendenti delle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, l'Autorità ha adottato una specifica misura per combattere situazioni di *pantouflage* nell'ambito delle procedure di acquisto, inserendo apposita clausola nel patto di integrità che ciascun operatore economico è tenuto a sottoscrivere in occasione di procedure indette da AGCM. In particolare, l'operatore economico è tenuto a dichiarare di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'art. 53, c. 16^{ter} del d.lgs. n. 165/2001 o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti.

⁵³ Cfr. PNA2019, parte III, par. 1.8 "*Divieti post - employment (pantouflage)*", pag. 64 e ss.

Consuntivo 2019

Nel 2019 non sono state rilevate violazioni della clausola, attuata nel più ampio ambito dei patti di integrità.

7.3.6 La rotazione del personale

La L. n. 190/2012 prevede che le pubbliche amministrazioni centrali definiscano procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione dei dirigenti e funzionari.

La previsione di un sistema di alternanza dei professionisti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure rappresenta una misura organizzativa ritenuta idonea a ridurre l'eventualità che possano crearsi rapporti e relazioni tra il dipendente pubblico che svolge medesime attività per lunghi periodi ed i soggetti che vengono a contatto con l'amministrazione, con il rischio di pressioni esterne o di situazioni di privilegio a discapito dei principi di buon andamento dell'azione amministrativa.⁵⁴

La finalità della misura è quella di ridurre, attraverso l'alternanza nelle posizioni con maggiori responsabilità decisionali, la probabilità che si verifichino situazioni di privilegio, collusione o, più semplicemente, relazioni privilegiate tra personale dell'amministrazione e soggetti esterni ed evitare che possano consolidarsi determinate posizioni nella gestione diretta di attività più rischiose sotto il profilo della corruzione, correlate alla circostanza che lo stesso dipendente si occupi personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti.

L'attuazione della misura

L'Autorità ha dato attuazione alla misura della rotazione sin dall'adozione del primo PTPC 2014-2016 adottando, con delibera del 26 novembre 2014 un "Piano di rotazione degli incarichi" quale documento in cui sono definiti i criteri generali atti ad assicurare la rotazione dei dipendenti, in particolare dei dirigenti, nei settori particolarmente esposti al rischio di corruzione.

Perseguendo la finalità di evitare la cristallizzazione degli incarichi, ed al contempo di valorizzare le attitudini professionali dei dipendenti mediante lo scambio di esperienze e di attività, il Piano di rotazione ha previsto precipue modalità che tengono conto delle peculiari funzioni e della specifica *expertise* professionale (in taluni settori piuttosto elevata e non agevolmente fungibile) dei dipendenti incaricati di svolgere le attività maggiormente esposte a rischio – si pensi, in prima istanza, alle procedure istruttorie –

⁵⁴ Cfr. PNA 2019, parte III, par. 3 "PTPCT e rotazione "ordinaria", pag. 74 e ss. All'argomento è dedicato l'Allegato 2 al PNA 2019, "La rotazione "ordinaria" del personale".

ed al contempo delle relativamente ridotte dimensioni numeriche dell'Istituzione. Altro aspetto imprescindibile è dato dal necessario contemperamento con il principio di continuità dell'azione amministrativa che implica la necessità di garantire, in fase di rotazione, la valorizzazione delle professionalità acquisite dai dipendenti in specifici ambiti di attività in modo da soddisfare il principio di efficienza.

A tal fine, il Piano di rotazione assume quale principio generale quello per cui la rotazione degli incarichi dirigenziali avviene, da un punto di vista temporale, in modo sfasato rispetto alla rotazione del personale non dirigente con incarico di responsabilità. Lo stesso principio regola la rotazione del personale non dirigenziale, in riferimento al quale si incoraggia, al fine di garantire la crescita professionale in un determinato ambito di attività e per quanto possibile, il trasferimento all'interno della Direzione Generale di afferenza. In sede di determinazione della rotazione, sono considerati ulteriori criteri quali la formazione, l'anzianità e l'esperienza lavorativa pregressa del dipendente.

Fatti salvi i casi in cui la rotazione sia incompatibile con il principio di continuità sono previsti i seguenti criteri temporali:

- per il personale dirigenziale o con incarichi di responsabilità nelle aree a rischio, la rotazione avviene, a prescindere dall'esito della valutazione ottenuta dal dirigente uscente, in un termine di tre anni rinnovabile una sola volta;
- per il personale non dirigenziale la durata della permanenza nel settore viene fissata secondo criteri di ragionevolezza, preferibilmente in misura non superiore a 6 anni, tenuto conto anche delle esigenze organizzative.

Nel 2019 la rotazione del personale si è realizzata con i seguenti risultati: nell'ambito del personale dirigenziale, tre dirigenti hanno cambiato ufficio di assegnazione. Per quanto riguarda il personale non dirigenziale, sono 18 i funzionari e 20 i dipendenti con qualifica di impiegato e di esecutivo che hanno cambiato ufficio di assegnazione.

7.4 La tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*)

La L. n. 190/2012 ha introdotto nell'ordinamento uno specifico strumento di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd. *whistleblower*) di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, intervenendo sul d.lgs. n. 165/2001 con l'art. 54bis⁵⁵.

In tal modo l'istituto del *whistleblowing* ha assunto la peculiare caratteristica di misura di prevenzione della corruzione, in quanto strumento inteso ad agevolare l'emersione di illeciti o situazioni di *maladministration*.

⁵⁵ L. n. 190/2012, art. 1, c. 51.

La disciplina è stata modificata con la L. n. 179/2017 recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”. In particolare, il nuovo dettato normativo prevede che il dipendente pubblico che segnala al RPCT, all’ANAC o all’autorità giudiziaria ordinaria o contabile, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro non può essere, per effetto della segnalazione, sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro. La tutela è garantita nei confronti dei dipendenti pubblici, che secondo il più recente disposto normativo, sono da intendersi quali i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, c. 2, nonché i dipendenti degli enti di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 165/2001; pertanto la disciplina riguarda a pieno titolo anche i dipendenti dell’Autorità. L’ambito applicativo della disciplina si estende anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica ed ai collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo dell’amministrazione.

La segnalazione, come già previsto, è sottratta all’accesso di cui alla L. n. 241/1990, artt. 22 e ss.

In caso di comunicazioni relative a misure adottate dall’amministrazione nei confronti del segnalante ritenute ritorsive in ragione della segnalazione, la competenza esclusiva a ricevere tali comunicazioni è attribuita all’ANAC, ed è trasmessa dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione in cui si è verificato l’evento discriminatorio. In caso venga accertata, all’esito dell’istruttoria condotta dall’ANAC, l’adozione di misure sanzionatorie nei confronti del segnalante, fermi restando gli altri profili di responsabilità, ANAC potrà comminare una sanzione amministrativa pecuniaria al responsabile che ha adottato la misura.⁵⁶ L’onere di dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive adottate nei confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione grava sull’amministrazione.

Le tutele sopra richiamate non trovano applicazione nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza non definitiva, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave⁵⁷.

⁵⁶ Sul potere sanzionatorio conferito all’ANAC, cfr. L. n. 179/2017, art. 1, c. 6.

⁵⁷ D.lgs. n. 165/2001, art. 54bis, c. 9.

Attuazione della misura

L'Autorità ha adottato una modalità di segnalazione *ad hoc* per garantire la tutela prevista dall'art. 54bis d.lgs. n. 165/2001, creando un apposito account per le segnalazioni, il cui unico destinatario è il RPCT. La casella di posta accetta unicamente segnalazioni che provengano da soggetti identificabili, escludendo pertanto la ricezione di segnalazioni da account di struttura, che non permettono la identificazione del soggetto.

Le segnalazioni sono effettuate mediante un modello appositamente predisposto che deve essere sottoscritto ed allegato alla mail di trasmissione.

Nel modulo sono riportati i dati che identificano il segnalante, il soggetto/i soggetti segnalati nonché una descrizione circostanziata del fatto oggetto della segnalazione e delle circostanze in cui si è venuti a conoscenza dello stesso.

Per il triennio di riferimento del presente PTPCT si conferma l'attuale sistema di segnalazione, ove non intervengano diverse e nuove indicazioni da parte di ANAC.

Consuntivo 2019

Nel 2019 non sono pervenute al RPCT segnalazioni da parte di *whistleblowers*.

7.5 La formazione del personale sui temi di etica e legalità

La formazione del personale è considerata tra i più rilevanti strumenti di prevenzione della corruzione in quanto rappresenta il mezzo maggiormente idoneo a rendere più consapevoli coloro che svolgono a vario titolo attività nell'ambito dell'amministrazione, delle norme da applicare e dei comportamenti corretti da adottare nello svolgimento delle funzioni istituzionali. Sotto tale profilo l'attività formativa è strumentale a prevenire ed evitare situazioni di corruzione, nonché favorire l'emersione di illeciti o di *malagestio*.

In particolare, la L. n. 190/2012 prevede che le pubbliche amministrazioni centrali definiscano procedure appropriate per selezione e formare, in collaborazione con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione⁵⁸.

Confermando quanto già indicato nei precedenti Piani nazionali anticorruzione, anche nel PNA2019 viene suggerita l'opportunità di strutturare le attività di formazione su due livelli:

- un livello generale, rivolto a tutto il personale volto all'aggiornamento di competenze/comportamenti in materia di etica e legalità;
- un livello specifico, rivolto a particolari categorie di dipendenti, teso ad approfondire

⁵⁸ L. n. 190/2012, art. 1, c. 5, lett. b).

particolari tematiche.

Attuazione della misura

L’Autorità organizza sin dai primi anni di attuazione delle attività di prevenzione della corruzione specifiche attività formative. A tal fine si è avvalsa delle competenze e della collaborazione della SNA nei primi anni di applicazione della disciplina. Dal 2018 le attività di formazione in tema di etica e legalità sono svolte *in house*.⁵⁹

Nel 2019, a seguito della elaborazione delle “*Linee guida per la gestione del flusso delle informazioni finalizzate alla pubblicazione nella sezione “Autorità trasparente” del sito istituzionale dell’Autorità*” (più compiutamente descritte nella Sezione II del presente PTPCT), è stata organizzata una sessione formativa di livello specifico e di aggiornamento indirizzata alle Direzioni direttamente interessate dal processo di flusso delle informazioni.

Come già sperimentato nel 2018, il seminario è stato organizzato dal RPCT con la collaborazione dell’Ufficio del Segretario Generale quale struttura preposta alla generale realizzazione del Piano Formativo dell’Autorità, e direttamente condotto dal RPCT.

L’attività formativa sui temi di etica e di legalità continuerà ad essere realizzata anche nel triennio di vigenza del presente Piano.

7.6 I patti di integrità negli affidamenti

La L. n. 190/2012 ha previsto che le stazioni appaltanti possano prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisca causa di esclusione dalla gara⁶⁰.

Lo strumento dei patti di integrità è stato sviluppato da *Transparency International* e si caratterizza per essere un deterrente contro la corruzione in un ambito, quello degli appalti pubblici, considerato tra i settori maggiormente esposti al rischio corruttivo.

La misura è stata da sempre approfondita sotto il profilo applicativo nei PNA, e la sua rilevanza tra le azioni di prevenzione di fenomeni corruttivi è stata confermata nel PNA2019.⁶¹ Ad ulteriore rafforzamento è richiamata la sentenza C-425/14 della Corte di Giustizia Europea in cui è stato affermato che “*la previsione dell’obbligo di accettazione di un protocollo di legalità appare idonea a rafforzare la parità di trattamento e la trasparenza nell’aggiudicazione di appalti. Inoltre, poiché tale obbligo incombe su qualsiasi candidato od offerente indistintamente, lo stesso non viola il*

⁵⁹ Sotto tale profilo, il PNA 2019 sottolinea l’importante contributo che può essere dato dagli operatori interni all’amministrazione, inseriti come docenti nell’ambito di percorsi di aggiornamento e formativi *in house*” (Parte III, par. 2 “*PTPCT e formazione*”, pag. 72 e ss.)

⁶⁰ L. n. 190/2012, art.1, c. 17.

⁶¹ Cfr. PNA 2019, Parte III, par. 1.9 “*I patti d’integrità*”, pag. 70 e ss.

principio di non discriminazione (...)”.

Attuazione della misura

L’Autorità ha adottato un Patto di integrità che trova applicazione per tutte le procedure selettive di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, e che viene sottoscritto con l’operatore economico che concorre alla procedura selettiva indetta da AGCM. Il Patto stabilisce la reciproca obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espreso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/ o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. La sottoscrizione è obbligatoria ed è contestuale alla presentazione dell’offerta; è parte integrante e sostanziale del contratto stipulato a conclusione della procedura di aggiudicazione.

La firma del Patto di integrità costituisce per l’operatore economico concorrente condizione essenziale per l’ammissione alla procedura di gara, e lo vincola a vigilare affinché gli impegni assunti con il Patto siano osservati da tutti i propri collaboratori e dipendenti, nell’esercizio dei compiti loro assegnati. Il Patto di integrità, inoltre, impegna direttamente l’operatore economico al rispetto di specifici doveri direttamente correlati alle azioni di prevenzione della corruzione. La violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità potrà comportare le seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di affidamento o revoca dell’aggiudicazione;
- risoluzione di diritto del contratto stipulato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatti salvi, in ogni caso, l’eventuale diritto al risarcimento del danno e l’applicazione di eventuali penali;
- escussione della cauzione provvisoria o definitiva;
- esclusione del concorrente dalle procedure di affidamento indette dall’Autorità per i successivi tre anni.

Il Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall’inizio della procedura volta all’affidamento fino alla regolare ed integrale esecuzione del contratto.

Consuntivo 2019

Nel 2019 non si sono registrate criticità nell’applicazione della misura, né casi di esclusione dalle procedure di affidamento o di risoluzione del contratto derivanti dalla violazione del patto di integrità.

7.7 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

Tra gli strumenti di prevenzione dei fenomeni di *mala gestio* già il PNA2013 prevedeva che le amministrazioni pubbliche provvedessero alla pianificazione di adeguate misure

di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità⁶².

La previsione di stabili canali di comunicazione con gli utenti è infatti considerata una modalità di trasparenza dell'azione amministrativa e di maggiori livelli di condivisione. In considerazione delle funzioni istituzionali svolte, l'Autorità ha posto da sempre particolare attenzione al canale comunicativo, che negli ultimi anni è stato rafforzato in prima istanza con l'implementazione del sito internet istituzionale e successivamente, in attuazione del d.lgs. n. 33/2013, con l'introduzione dell'apposita Sezione "Autorità trasparente" quale principale canale informativo per le informazioni più direttamente connesse alle attività di prevenzione della corruzione che, oltre a rappresentare il principale strumento di attuazione degli obblighi in materia di trasparenza (*infra* Sez. II), consente agli utenti di prendere immediata visione del PTPCT, della relazione annuale predisposta dal RPCT, delle modalità di esercizio del diritto di accesso civico, nonché degli ulteriori aspetti organizzativi dell'Autorità.

Il portale istituzionale dell'Autorità, aggiornato nel corso del 2018 anche per rendere più agevole l'accesso alle molteplici informazioni trasmesse all'utenza, è stato strutturato in modo che fosse più immediato l'accesso alle informazioni in base agli ambiti di competenza (Tutela della concorrenza, Tutela del consumatore, Rating di legalità, Conflitto di interessi), più precisamente riferite alle procedure istruttorie in corso e a quelle concluse, con possibilità di prendere visione dei provvedimenti conclusivi adottati dall'Autorità.

Il portale ha inoltre un'apposita sezione "segnala on line", al fine di agevolare la partecipazione attiva del consumatore permettendo, tramite molteplici canali, di segnalare abusi in ambito di pratiche commerciali scorrette, pubblicità ingannevoli e comparative illecite. L'Autorità ha inoltre da tempo introdotto anche un numero verde per rendere più agevole il contatto telefonico. La partecipazione attiva dell'utenza è agevolata anche con lo strumento della consultazione pubblica di atti o documenti.

Un ulteriore strumento informativo e di diffusione delle informazioni è rappresentato dal Bollettino, pubblicato a cadenza settimanale ed al quale è dedicata apposita sezione nella *home page* del sito istituzionale.

8. Le misure di prevenzione specifiche

La L. n. 190/2012 prevede che il PTPCT fornisca una "*valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione*" con indicazione degli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio⁶³.

⁶² Cfr. PNA2013, par. 3.1.14.

⁶³ L. n. 190/2012, art. 1, c. 5, lett. a).

A tal fine, ciascuna amministrazione è chiamata ad effettuare una complessa attività di analisi e valutazione dei fenomeni corruttivi potenzialmente ascrivibili alle attività svolte, al fine di programmare misure di prevenzione *ad hoc*, che pertanto sono definite “misure di prevenzione specifiche”.

L’identificazione delle misure di prevenzione rappresenta l’ultima fase del sistema di gestione del rischio corruttivo (cd. *corruption risk management*), inteso quale insieme delle attività coordinate per favorire “*il buon andamento e l’imparzialità delle decisioni e dell’attività amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi.*”⁶⁴ Nell’ambito della prevenzione dei fenomeni corruttivi che la L. n. 190/2012 tende a contrastare, la gestione del rischio di corruzione diventa pertanto lo strumento che le amministrazioni sono chiamate ad adottare per la riduzione della probabilità che il rischio di corruzione, riferito alle singole attività svolte, si verifichi.

9. Il processo di gestione del rischio corruttivo (cd. *corruption risk management*)

Al fine di elaborare e programmare misure di prevenzione specifiche, è necessario svolgere precise attività che delineano, nel loro complesso, il processo di gestione del rischio corruttivo.

Le fasi che caratterizzano il processo di *risk management* sono le seguenti:

1. **analisi del contesto**, esterno ed interno all’amministrazione (*infra* §10);
2. **valutazione del rischio** (*infra* §11);
3. **trattamento del rischio** (*infra* §12).

Alle suddette fasi centrali del sistema si aggiungono due ulteriori fasi di natura trasversale:

1. consultazione e comunicazione;
2. monitoraggio e riesame del sistema⁶⁵.

10. Analisi del contesto

La prima fase del processo di gestione del rischio riguarda l’analisi del contesto, effettuata sotto il profilo delle caratteristiche dell’ambiente in cui opera l’Autorità – contesto esterno – e dell’organizzazione interna – contesto interno.

10.1 Il contesto esterno

L’analisi del contesto esterno mira ad evidenziare come le caratteristiche dell’ambiente nel quale l’Autorità opera possano favorire, anche solo potenzialmente, il verificarsi di fenomeni corruttivi. L’analisi si svolge in relazione sia all’ambito territoriale di

⁶⁴ Cfr. PNA2019, Allegato1 “*Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi*”, par. 1 “*Premessa*”, pag. 5.

⁶⁵ Cfr. PNA2019, Allegato 1, pag. 5 e ss.

riferimento, sia ai rapporti con i portatori di interessi (*stakeholder*) che possono in qualche modo influenzarne l'attività.

Le attività svolte dall'AGCM, delineate dal complesso quadro normativo che le caratterizza (*supra* §2), possono essere raggruppate in quattro ambiti di operatività che, per la rilevanza dei soggetti e degli interessi economici coinvolti, costituiscono un terreno di potenziale manifestazione di fenomeni corruttivi: tutela della concorrenza, tutela del consumatore, *rating* di legalità, conflitto di interessi.

L'analisi del contesto esterno è condotta in base ai diversi ambiti di competenza, più compiutamente descritti nel paragrafo che segue, nonché considerando l'ampio raggio dei soggetti portatori di interesse (*stakeholder*). L'analisi del contesto esterno è effettuata anche sotto il profilo del panorama europeo ed internazionale entro cui si colloca l'Autorità.

10.1.1 Ambiti di attività

Tutela della concorrenza

La legge n. 287/1990 attribuisce all'Autorità competenze in materia di:

- a) intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante;
- b) abusi di posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, imponendo prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravosi, limitando gli accessi al mercato o lo sviluppo tecnologico, discriminando nei rapporti commerciali i diversi contraenti oppure applicando condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, attuando politiche volte ad impedire l'accesso a potenziali concorrenti o ad eliminare i propri concorrenti sul mercato;
- c) operazioni di concentrazione, nella forma di una fusione tra imprese o dell'acquisizione del controllo di un'impresa, che possono comportare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante tale da eliminare o ridurre in misura sostanziale e duratura la concorrenza;
- d) normative nazionali e locali in contrasto con le regole di concorrenza, attraverso segnalazioni e pareri al Parlamento, al Governo, alle Regioni, agli altri Enti locali e, in generale, alla Pubblica Amministrazione, affinché conformino i propri atti ai principi della libera concorrenza⁶⁶. L'Autorità è anche legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi

⁶⁶ L. n. 287/1990, artt. 21 e 22.

- amministrazione pubblica che violano le norme a tutela della concorrenza⁶⁷;
- e) possibili distorsioni della concorrenza in determinati settori economici, sulle quali l’Autorità interviene svolgendo indagini conoscitive di natura generale;
 - f) separazione societaria delle imprese che operano in regime di monopolio e che esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale, laddove intendano operare in settori aperti alla concorrenza.

Per le violazioni accertate in materia *antitrust* e in caso di inottemperanza alla diffida, l’Autorità può comminare alle imprese sanzioni amministrative pecuniarie fino al dieci per cento del fatturato.

Ulteriori ambiti di intervento dell’Autorità per tutelare la concorrenza nel mercato, introdotti con normative specifiche, attengono a:

- g) la repressione degli abusi di dipendenza economica che abbiano rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato;
- h) la vigilanza sui rapporti contrattuali nella filiera agro-alimentare;
- i) l’applicazione della normativa nazionale relativa al ritardo nei pagamenti;
- j) il potere di vigilanza sulla commercializzazione dei diritti sportivi;
- k) i poteri consultivi previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche in materia di trasferimento delle radiofrequenze e di analisi dei mercati rilevanti dei prodotti e servizi relativi alle comunicazioni elettroniche;
- l) il potere di intervento sulle decisioni delle pubbliche amministrazioni inerenti la costituzione di società o l’acquisto di partecipazioni, anche indirette, in società già esistenti, ai fini dell’esercizio dei poteri di cui all’art. 21*bis* della L. n. 287/1990⁶⁸.

Tutela del consumatore

Sin dal 1992 l’Autorità è stata chiamata dal legislatore a reprimere la pubblicità ingannevole. Dal 2000 ha iniziato a valutare anche la pubblicità comparativa. La funzione di vigilanza è diventata più efficace nel 2005 con il riconoscimento del potere sanzionatorio all’Autorità. L’attuazione della Direttiva 2005/29/CE⁶⁹ ha ampliato ulteriormente le competenze dell’AGCM, introducendo la tutela contro tutte le pratiche commerciali scorrette delle imprese volte a falsare le scelte economiche del consumatore (quali le pubblicità ingannevoli, le omissioni di informazioni rilevanti o il ricorso a forme di indebito condizionamento). L’Antitrust può accertare inoltre la vessatorietà di clausole contrattuali inserite nei contratti con i consumatori e vietarne la diffusione. La tutela contro le pratiche scorrette è stata estesa, per effetto del D.L. n.

⁶⁷ L. n. 287/1990, art. 21*bis*.

⁶⁸ D.lgs. n. 175/2016 “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”, art. 5, c. 3.

⁶⁹ Direttiva 2005/29/CE 11 maggio 2005 del Parlamento europeo e del Consiglio.

1/2012 convertito con L. n. 27/2012⁷⁰ anche alle microimprese. A partire dal 13 giugno 2014 l'Autorità vigila sul rispetto delle nuove norme sui diritti dei consumatori previste dalla Direttiva europea 83/2011/UE recepita con D.lgs. n. 21/2014⁷¹, ed in materia di divieto di discriminazione dei consumatori e delle microimprese basata sulla nazionalità o sul luogo di residenza⁷².

Per le violazioni accertate in materia di pratiche commerciali scorrette e violazione dei diritti dei consumatori l'Autorità può imporre sanzioni pecuniarie fino a 5 milioni di euro.

Conflitto di interessi

La competenza in relazione al conflitto di interessi è stata attribuita all'Autorità dalla L. n. 215/2004, con la quale il Parlamento ha voluto assicurare che i titolari di cariche di Governo svolgano la loro attività nell'esclusivo interesse pubblico, evitando che possano assumere decisioni in situazioni di conflitto di interessi su materie rispetto alle quali sono direttamente o indirettamente portatori di interessi privati a discapito dell'interesse pubblico che deve essere perseguito. Tali situazioni si verificano, in ogni caso, quando vi sono attività od omissioni dettate da un vantaggio personale o patrimoniale del soggetto agente, a danno dell'interesse pubblico.

Al fine di scongiurare tale rischio, la predetta legge ha introdotto una serie di situazioni di incompatibilità che impongono una scelta tra l'incarico istituzionale ed altri ruoli rivestiti o funzioni svolte. L'Autorità ha, in particolare, il compito di ricevere le dichiarazioni dei soggetti interessati riguardanti le situazioni di incompatibilità ai sensi della vigente normativa e di svolgere la conseguente attività istruttoria finalizzata ad accertare il rispetto dei divieti.

Rating di legalità

Ai sensi dell'art. 5ter del D.L. n. 1/2012 l'Autorità ha il compito di attribuire alle imprese che ne facciano richiesta il *rating* di legalità. Al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, l'Autorità, in raccordo con il Ministero della giustizia e Ministero dell'interno, procede alla elaborazione ed all'attribuzione, su istanza di parte, di un *rating* di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, secondo i criteri e le modalità stabilite da apposito Regolamento adottato dall'Autorità⁷³.

⁷⁰ D.L. n. 1/2012 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” (c.d. “CresciItalia”), convertito con modificazioni dall’art. 1, c.1 L. n. 27/2012.

⁷¹ D.lgs. n. 21/2014 “Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE”.

⁷² Legge n. 161/2014 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis”.

⁷³ “Regolamento attuativo in materia di Rating di legalità” adottato con del. n. 27165 del 15 maggio 2018.

Il *rating* attribuito rileva in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario.

10.1.2. Gli Stakeholder

I principali soggetti di mercato con cui interagisce l’Autorità sono le imprese, i consumatori, i loro rappresentanti legali e i rispettivi enti esponenziali.

L’ampio panorama di soggetti ha reso necessario un intervento regolatorio da parte dell’Autorità, cui è conseguita l’adozione di Regolamenti di procedura che disciplinano la partecipazione delle parti e dei terzi ai rispettivi procedimenti istruttori (*infra* §15.1).

Considerata l’importanza del ruolo degli *stakeholder* per l’attività istituzionale, l’Autorità promuove frequenti occasioni di consultazione del mercato, sia di propria iniziativa sia in ragione del proprio ordinamento. L’Autorità ha da sempre adottato un sistema di ampia partecipazione, procedendo alla consultazione degli *stakeholder* nel caso in cui sia previsto dai regolamenti di procedura o quando intende adottare o modificare regolamenti, adottare linee guida e ove ritenga utile acquisire le osservazioni dei soggetti interessati, creando così i presupposti per una “regolazione condivisa”, con conseguenze in termini di maggiore certezza sull’applicazione delle norme e quindi di un migliore servizio ai cittadini.

Altra forma di partecipazione “informativa” e “formativa” è rappresentata dalla organizzazione di giornate di studio a cadenza regolare su temi di particolare rilevanza in ambito della tutela della concorrenza (es. rapporti con la tutela della salute, recepimento della direttiva appalti, liberalizzazioni e semplificazione amministrativa, problematiche derivanti dalla raccolta e detenzione di grandi volumi di dati – *big data*, ecc.) anche in collaborazione con le Università. Per quanto attiene la tutela del consumatore, l’Autorità organizza regolari incontri con le associazioni dei consumatori volti ad illustrare interventi specifici e ad acquisire elementi conoscitivi utili allo svolgimento della propria attività istituzionale.

Sono numerose, inoltre, le occasioni di cooperazione con le Autorità di regolazione, al fine di realizzare sinergie nell’ambito delle rispettive competenze, promuovendo la collaborazione attraverso lo scambio di pareri, segnalazioni o informazioni in materia di *enforcement*.

Gli interlocutori istituzionali, ai fini dell’esercizio dei poteri di segnalazione e di resa di pareri di cui agli articoli 21, 21*bis* e 22 della L. n. 287/90, sono il Parlamento italiano, il Governo della Repubblica, le Regioni e gli altri Enti territoriali.

10.1.3 Il contesto europeo ed internazionale

Il raccordo con le politiche europee di concorrenza e di tutela dei consumatori impone, nell'ottica dell'analisi del contesto esterno, una considerazione del panorama europeo e internazionale in cui si colloca l'Autorità. L'Autorità può contare su un forte *networking* nazionale ed internazionale, che rappresenta un capitale di conoscenze ed esperienze importantissimo per condividere decisioni di *enforcement*, garantire il coordinamento e la coerenza, combattere gli illeciti transfrontalieri, scambiare le *best practices*. Assumono un ruolo di centralità le azioni di cooperazione con la Commissione europea e di integrazione con le reti delle Autorità europee e internazionali in materia di concorrenza e di tutela dei consumatori.

In materia di concorrenza, l'interazione con le altre Autorità di concorrenza si svolge in un quadro istituzionale e regolamentare caratterizzato dal Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, che ha creato un efficace sistema di *enforcement* basato su competenze parallele e flessibili della Commissione europea e delle Autorità nazionali. La Rete ECN (*European Competition Network*), che riunisce la Commissione europea e le autorità nazionali competenti ad applicare le regole di concorrenza del Trattato, costituisce un *forum* privilegiato per la discussione degli indirizzi interpretativi, la circolazione dei modelli applicativi e *best practices* e lo scambio di informazioni tra le autorità partecipanti. L'Autorità aderisce anche alla rete ICN (*International Competition Network*), che rappresenta la quasi totalità delle Autorità pubbliche di concorrenza, e partecipa ai lavori del Comitato Concorrenza dell'OCSE e della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD), oltre ad aver maturato una lunga esperienza di cooperazione bilaterale con altre istituzioni preposte alla tutela di concorrenza.

In materia di tutela dei consumatori, in ambito UE la collaborazione fra Autorità si svolge nel contesto della rete del CPC (*Consumer Protection Cooperation*), disciplinata dal Regolamento (CE) n. 2006/2004 che prevede lo scambio di informazioni su azioni di *enforcement* in corso per casi di potenziale rilevanza transfrontaliera, richieste di assistenza e di adozione di misure esecutive da parte dell'Autorità competente nel territorio di residenza del professionista, azioni comuni e *sweep* di settore coordinati dalla Commissione europea. Frequenti sono poi gli incontri tra Autorità anche nell'ambito di gruppi di lavoro tematici su specifici settori. Sempre in ambito internazionale, l'Autorità ha proseguito la propria attiva partecipazione alle riunioni dell'ICPEN (*International Consumer Protection and Enforcement Network*), la rete mondiale tra Autorità di tutela dei consumatori.

Lo schema che segue riassume le categorie di soggetti che interagiscono, per ciascun ambito di competenza, con l’Autorità e che, pertanto, potrebbero influenzarne l’attività.

Soggetti che interagiscono con l’Autorità nell’ambito delle funzioni istituzionali svolte	
Ambiti di competenza	Soggetti che interagiscono con l’Autorità
Tutela della concorrenza	Imprese private e pubbliche, studi legali, consumatori, associazioni e enti esponenziali; Parlamento italiano, Governo della Repubblica, Enti territoriali, Commissione europea, <i>network</i> europei e internazionali delle Autorità di concorrenza, Autorità di regolazione, Guardia di Finanza.
Tutela del consumatore	Imprese private e pubbliche, studi legali, consumatori, associazioni e enti esponenziali; Commissione europea, <i>network</i> europei e internazionali delle Autorità di tutela dei consumatori, Autorità di regolazione, Guardia di Finanza.
Analisi e vigilanza sulle situazioni di conflitto di interessi	Parlamento italiano, Governo della Repubblica, Enti territoriali.
Attribuzione e verifica del rating di legalità	Imprese, studi legali, associazioni di categoria; Ministero della Giustizia, Ministero dell’Interno, Prefetture, Autorità giudiziaria.

L’interazione con i soggetti sopra indicati, la numerosità e la frequenza di rapporti, nonché la rilevanza degli interessi sottostanti all’azione istituzionale dell’Autorità costituiscono i principali fattori di valutazione dell’incidenza del contesto esterno sul rischio corruttivo.

10.2 Il contesto interno: la mappatura dei processi

L’analisi del contesto interno è condotta sulla base di una preliminare attività di individuazione e analisi dei processi organizzativi posti in essere dall’amministrazione (mappatura dei processi), ove per processo si intende “una sequenza di attività

interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente)”⁷⁴.

Tale attività rappresenta la prima fase del processo di gestione del rischio corruttivo (*corruption risk management*), svolto secondo una precisa metodologia applicativa.

Sotto tale profilo occorre premettere che nel corso del 2019 sono intervenute, ad opera dell'ANAC, nuove indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi, riportate in apposito documento allegato allo Schema di PNA 2019-2021 posto in consultazione pubblica in data 24 luglio 2019 (Allegato 1 “*Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi*”).

Le amministrazioni sono state chiamate a considerare il sopradetto documento (di seguito anche “All. 1 al PNA2019”) già definitivo alla data di pubblicazione nel sito internet, ed a considerarlo quale “*unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei Piani triennali della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo (...)*”⁷⁵.

Tra gli elementi di novità più rilevanti vi è l'introduzione di nuovi parametri di valutazione del rischio (cd. *key risk indicators*) non più associati ad una valutazione di natura “quantitativa” come nel metodo suggerito nel PNA2013, ma a valutazioni di carattere “qualitativo” (*infra* § 11).

Lo schema di PNA2019 ed i relativi allegati sono stati pubblicati da ANAC contestualmente allo svolgimento di un'attività interna avviata nel 2018 e finalizzata ad una rappresentazione più analitica dei processi già mappati. Al fine di rispettare le indicazioni sopraggiunte, e considerati i tempi necessari per aggiornare il PTPCT nella sua completezza ed adottarlo entro la scadenza prevista, la valutazione del rischio è stata effettuata sui processi mappati alla data della consultazione pubblica dello “Schema di PNA2019-2021” e del relativo Allegato 1.

I paragrafi che seguono descrivono le attività svolte, i cui risultati sono rappresentati nell'Allegato 1 al presente Piano, denominato “Tabella di programmazione delle misure di prevenzione”.

10.2.1 Le fasi della mappatura dei processi

L'attività di mappatura richiede, in prima istanza, la **identificazione dei processi** organizzativi dell'amministrazione di riferimento, che confluiscono in un elenco generale dei processi i quali possono essere raggruppati per categorie omogenee.

⁷⁴ Cfr. PNA 2019, Allegato 1 “*Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi*”, par. 3.2 “*Analisi del contesto interno*”, pag. 12 e ss.

⁷⁵ Cfr. Allegato 1 al PNA 2019 “*Premessa*” e PNA 2019, parte II, par. 2, pag. 20.

La classificazione dei processi dell’Autorità, effettuata in fase di prima applicazione seguendo le indicazioni del PNA2013 e basata sulla distinzione di tre specifiche classi di rischio, è stata superata in considerazione delle più recenti indicazioni metodologiche.⁷⁶

Pertanto i processi sono stati raggruppati in prima istanza in due macro aree, definite **Macro Area “Attività amministrative generali”** e **Macro Area “Attività istituzionali”**. A seguito di un’analisi relativa alle caratteristiche di ciascun processo, è stata operata una classificazione di “secondo livello” che ha permesso di individuare determinate “Aree di rischio” che raggruppano processi omogenei sotto il profilo delle competenze e delle finalità.

Nella Macro Area “Attività amministrative generali” sono state identificate le seguenti aree rischio:

- Reclutamento, amministrazione e gestione del personale
- Amministrazione economica del personale
- Procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori e gestione del patrimonio mobiliare.

Nella Macro Area “Attività istituzionali” sono state identificate le seguenti aree di rischio, riferite ai processi svolti nei quattro ambiti di attività di AGCM:

- Tutela della concorrenza
- Tutela del consumatore
- Rating di legalità
- Conflitto di interessi.

In base alle peculiari caratteristiche di ciascun processo, alcuni sono strutturati in sotto – processi.

A titolo di esempio segue una tabella che riporta i processi e i sotto - processi mappati della Macro Area “Attività amministrative generali”.

⁷⁶ Le aree di rischio individuate erano le seguenti: Area di rischio A “Acquisizione, progressione e gestione del personale”, Area di rischio B “Acquisizione di beni e servizi”, Area di rischio C “Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari”. Cfr. PTPC 2019-2021 AGCM, Allegato 1 “Tabella di programmazione delle misure di prevenzione per il triennio 2019-2021”.

Area di rischio “Reclutamento, amministrazione e gestione del personale”	
PROCESSI	SOTTO - PROCESSI
1. Reclutamento del personale	1.1 Procedure concorsuali
	1.2 Procedure di selezione di stagisti
2. Progressioni di carriera	2.1 Avanzamenti di carriera
3. Gestione del rapporto di lavoro	3.1 Autorizzazioni attività compatibili (partecipazione come relatore a eventi, attività accademica, assunzione di incarichi esterni)
	3.2 Aspettative, comandi e distacchi
	3.3 Procedimenti disciplinari
	3.4 Part-time, telelavoro, lavoro a distanza
4. Formazione e aggiornamento professionale del personale	4.1 Attività formativa

Area di rischio “Amministrazione economica del personale”	
PROCESSO	SOTTO - PROCESSI
1. Amministrazione economica del personale	1.1 Gestione delle presenze
	1.2 Gestione della retribuzione
	1.3 Missioni e rimborsi

Area di rischio “Procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori e gestione del patrimonio mobiliare”	
PROCESSI	SOTTO - PROCESSI
1. Procedure di acquisizione	1.1 Realizzazione dell'acquisizione secondo la modalità individuata
	1.2 Conferimento di incarichi di consulenza
2. Fruizione del bene o del servizio	2.1 Gestione della fase esecutiva e pagamento

Successivamente alla fase di identificazione dei processi è stata svolta la fase della **descrizione**, che ha portato all'individuazione delle Direzioni e Uffici prevalentemente coinvolti nel processo.

L'ultima fase della mappatura è stata quella della **rappresentazione**, effettuata riportando graficamente le sopradette attività in una tabella, che ha rappresentato il riferimento per effettuare la successiva valutazione del rischio.

Nel corso del triennio di applicazione del presente Piano, l'attività di mappatura proseguirà al fine di ottenere una descrizione dei processi analitica, evidenziando anche le fasi e le singole attività di ciascun processo, ed estesa alla totalità dei processi.

11. La valutazione del rischio

La valutazione del rischio è stata effettuata svolgendo tre tipologie di attività: l'identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio. Vista la consequenzialità tra la fase di mappatura e quella di valutazione, la valutazione del rischio ha assunto quale parametro di riferimento il processo o, ove presente, il sotto-processo risultante dalla mappatura⁷⁷.

1. Identificazione degli eventi rischiosi

Gli eventi rischiosi che, anche solo potenzialmente potrebbero realizzarsi, sono stati individuati in base ad una valutazione delle peculiarità dei processi mappati e dei dati maturati dall'esperienza. Tale attività ha consentito di predisporre un Registro degli eventi rischiosi, che è stato considerato nella successiva fase dell'analisi del rischio, in particolare per l'individuazione dei "fattori abilitanti del rischio corruttivo". Gli eventi rischiosi sono stati classificati con apposite sigle, al fine di rendere più immediato il riferimento nella tabella di programmazione (Allegato 1 al presente PTPCT).

2. Analisi del rischio

➤ Individuazione dei fattori abilitanti del rischio corruttivo

Considerando gli eventi rischiosi individuati in prima istanza, sono stati definiti i "fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamento o fatti di corruzione"⁷⁸, indicati come "fattori abilitanti del rischio".

La tabella che segue rappresenta le attività sopradescritte.

⁷⁷ In merito all'identificazione degli eventi rischiosi, nell'All. 1 al PNA2019 si afferma che: "Tenendo conto della dimensione organizzativa dell'amministrazione, delle conoscenze e delle risorse disponibili, l'oggetto di analisi può essere definito con livelli di analiticità e, dunque, di qualità progressivamente crescenti. Oggetto di analisi può essere, infatti, l'intero processo o le singole attività di cui si compone il processo (...) Si ritiene che il livello minimo di analisi per l'identificazione dei rischi debba essere rappresentato dal processo. In questo caso, i processi rappresentativi dell'intera attività dell'amministrazione non sono ulteriormente scomposti in attività. Per ogni processo rilevato nella mappatura sono identificati gli eventi rischiosi che possono manifestarsi. Se l'unità di analisi prescelta è il processo, gli eventi rischiosi non sono necessariamente collegati a singole attività del processo." (Cfr. par. 4.1 "Identificazione degli eventi rischiosi", pag. 28 e ss.)

⁷⁸ Cfr. Allegato 1 al PNA2019, par. 4.2. "Analisi del rischio", pag. 31 e ss.

REGISTRO DEI RISCHI		
EVENTO RISCHIOSO	CLASSIFICAZIONE	FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
Distorsione di evidenze e rappresentazione della situazione in base a dati volontariamente falsati	CR1	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>↓</p> <p>Alterazione di una valutazione, delle evidenze di un'analisi, o mediante la ricostruzione infedele o parziale di una circostanza</p>
Gestione impropria di informazioni, atti e documenti sia in termini di eventuali omissioni di allegati o parti integranti che nei contenuti degli atti e/o documenti	CR2	<p>Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni o di documentazione</p>
Divulgazione di informazioni riservate con conseguenze in termini di "incidente di sicurezza".	CR3	<p>Rivelazione di notizie riservate/ violazione del segreto d'ufficio/diffusione non autorizzata di informazioni</p>
Posticipo dell'analisi di un'attività/procedimento al limite del termine utile previsto o, al contrario, contrazione dei termini di esecuzione.	CR4	<p>Alterazione dei tempi (+/-)</p> <p>↓</p> <p>Differimento dei tempi di realizzazione di un'attività o, al contrario, velocizzare l'operato.</p> <p>Comportamenti omissivi o dolosi che comportano ritardi nell'iter procedimentale.</p>
Omissione delle attività di verifica e di controllo in termini di monitoraggio sull'efficiente ed efficace realizzazione delle specifiche attività (ad es. rispetto di specifiche tecniche preventivamente definite, della rendicontazione sull'andamento di applicazioni e servizi in generale, dei documenti di liquidazione, etc.).	CR5	<p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo</p>
Privilegiare un determinato soggetto a discapito dell'imparzialità dell'azione amministrativa. Consentire l'accesso indiscriminato a dati e informazioni.	CR6	<p>Pilotamento di procedure/attività</p> <p>↓</p> <p>Alterazione delle procedure</p>

<p>Presenza di interessi personali o di altra natura (professionali, finanziari) del soggetto preposto alla conduzione dell'attività in conflitto con il principio di imparzialità dell'azione amministrativa.</p>	<p>CR7</p>	<p>Conflitto di interessi ↓ Decisioni adottate in situazioni che incidono sull'imparzialità dell'operato</p>
<p>Mancanza di adeguata pubblicità e diffusione di documenti o informazioni Situazione in cui le attività poste in essere e/o i documenti prodotti non sono adeguatamente resi pubblici, determinando in tal modo ambiti di opacità dell'azione amministrativa.</p>	<p>CR8</p>	<p>Assenza di adeguati livelli di trasparenza ↓ Situazioni che agevolano la mancata diffusione di informazioni creando ambiti di "opacità" dell'azione amministrativa</p>

➤ **Individuazione dei criteri di valutazione per stimare il livello di esposizione al rischio**

Al fine di ottenere una "stima" del livello di esposizione al rischio sono stati attribuiti a ciascun processo o sotto – processo determinati eventi rischiosi, in base ad una valutazione riferita soprattutto alle caratteristiche e alle finalità (*output*) del processo/sotto-processo analizzato.

Come già accennato, la principale novità del metodo indicato nell'Allegato 1 al PNA2019 risiede nei parametri della valutazione, definiti "indicatori di stima del livello di rischio" (*key risk indicators*).

Rispetto all'approccio quantitativo che utilizza "*analisi statistiche o matematiche per quantificare l'esposizione dell'organizzazione al rischio in termini numerici*"⁷⁹, le più recenti indicazioni suggeriscono di adottare un approccio valutativo di tipo qualitativo. Più precisamente, per stimare l'esposizione di una determinata attività al rischio corruttivo, le amministrazioni sono chiamate ad operare un giudizio appositamente motivato in base a criteri definiti.

Tale nuova metodologia di *corruption risk management* supera quella suggerita nel PNA2013, confermata fino all'adozione del PNA2019.

➤ **Il metodo applicato dall'Autorità nelle precedenti attività di gestione del rischio corruttivo**

L'Autorità ha adottato, fino al PTPC 2018-2020, il metodo suggerito nel PNA2013 per la valutazione del rischio corruttivo, ispirato ai principi fondamentali tratti da UNI ISO 31000 2010 e caratterizzato da un sistema di indagine del rischio corruttivo basato su

⁷⁹ Cfr. All. 1 al PNA2019, pag. 33.

formulario *ad hoc* che consentiva di individuare i fattori del Rischio - Probabilità (P) e Impatto (I) – in termini matematici.

Le difficoltà applicative del metodo, rigido rispetto alla necessità di contestualizzare alla specifica realtà dell'amministrazione gli elementi di valutazione, avevano indotto ad una riflessione sulla possibilità di utilizzare parametri di valutazione non associati a parametri matematici, e quindi da permettere una valutazione del rischio corruttivo maggiormente aderente alle specificità delle attività svolte. In base a tali considerazioni, la valutazione svolta e riportata nel PTPC 2019-2021 era stata condotta in base al modello adottato da *UN Global Compact*.⁸⁰

➤ **Applicazione del metodo indicato nel PNA2019**

Alla luce delle più recenti indicazioni, gli eventi rischiosi individuati in fase di analisi sono stati valutati in base a nuovi indicatori di stima (*key risk indicators*). In fase di prima applicazione, sono stati considerati gli indicatori suggeriti nell'Allegato 1 al PNA 2019.

Gli indicatori presi a riferimento sono stati i seguenti:

- **Livello di interesse “esterno”:**
presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo che possono determinare un incremento del rischio
- **Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA:**
la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato
- **Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata:**
se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi
- **Opacità del processo decisionale:**
l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio
- **Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:**
la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità

⁸⁰ Cfr. PTPC 2019-2021 AGCM, par. 9.2.2. “*La valutazione del rischio: metodologia di analisi*”, pag. 51ss.

- **Grado di attuazione delle misure di trattamento:**

l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

Ciascuno degli indicatori è stato valutato, compatibilmente alle peculiari caratteristiche ed al contesto organizzativo dell'Autorità, in base ai seguenti parametri statistici:

- a. i dati sui precedenti giudiziari/sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti;
- b. segnalazioni prevenute;
- c. ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.⁸¹

La misurazione del livello di esposizione al rischio

Conformemente alle indicazioni ANAC, il livello di esposizione del rischio è stato definito adottando una scala di misurazione ordinale, basata su tre parametri: **livello basso (B), livello medio (M), livello alto (A)**.

I livelli di esposizione del rischio risultanti dalla valutazione riferita a ciascun indicatore sono stati successivamente rivalutati al fine di esprimere un giudizio di sintesi, espresso adottando il medesimo criterio di misurazione.

Il risultato di tale attività è riportato nell'Allegato 1 al presente PTPCT, in apposita colonna denominata "livello di esposizione al rischio".

3. Ponderazione del rischio

Una volta definito per ciascun processo o sotto processo il livello di esposizione ai rischi, è effettuata la ponderazione, allo scopo di individuare i processi per i quali occorre una priorità di trattamento e, al contempo, di valutare l'opportunità di sottoporre il rischio ad ulteriore trattamento con la previsione di nuove misure di prevenzione.

In fase di ponderazione rilevano, in particolare, due fattori:

- le misure di prevenzione già adottate, ritenute valide ed efficaci a ridurre il rischio corruttivo, la cui attuazione è confermata;
- il rischio residuo, ovvero il rischio che *"persiste una volta che le misure di prevenzione generali e specifiche siano state correttamente attuate."*⁸²

⁸¹ Cfr. All. 1 PNA 2019, par. 4.2 "Analisi del rischio", box 10, pag. 35 e ss.

⁸² Cfr. All. 1 al PNA2019, par. 4.3. "Ponderazione del rischio", pag. 36 e ss.

12. Il trattamento del rischio: individuazione e programmazione delle misure di prevenzione

Il trattamento del rischio rappresenta la fase in cui sono individuate le misure di prevenzione specifiche, ovvero gli strumenti (attività, azioni programmate) ritenuti idonei, in base alle priorità rilevate, a ridurre il rischio di accadimento dei potenziali eventi corruttivi identificati.

L'individuazione delle misure di prevenzione comporta la programmazione operativa delle stesse, per le tre annualità coperte dal PTPCT.

La rappresentazione grafica delle suddette attività, riportata nell'Allegato 1 al presente PTPCT, è descritta nel paragrafo che segue.

13. Rappresentazione dell'attività di *risk management*

L'attività di *risk management* è rappresentata graficamente nell'Allegato 1 denominato "Tabella di programmazione delle misure di prevenzione".

La tabella è suddivisa in tre settori che riportano:

1. la mappatura dei processi (processo, sotto processo, principali uffici coinvolti);
2. la valutazione dei rischi (descrizione del fattore abilitante del rischio, gli eventi rischiosi, il livello di esposizione al rischio ottenuto dall'attività di valutazione), operata entro i tre livelli Basso, Medio, Alto;
3. il trattamento dei rischi (indicazione delle misure di prevenzione generali attuate e specifiche e, con riferimento a queste ultime, la relativa programmazione).

Vista la "complementarietà" delle due tipologie di misure di prevenzione – generali e specifiche - in sede di trattamento del rischio sono state considerate anche le misure di prevenzione generali attuate dall'Autorità, che pertanto sono riportate nella Tabella.

14. Monitoraggio del processo di gestione del rischio

Alla programmazione delle attività e delle misure finalizzate al contrasto dei fenomeni corruttivi descritte nel PTPCT, segue un'attività di monitoraggio svolta nel corso dell'anno da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il RPCT si avvale della costante collaborazione dei Responsabili degli uffici chiamati ad applicare le misure di prevenzione previste nel Piano, che segnalano anche eventuali scostamenti rispetto a quanto programmato o criticità rilevate in fase di applicazione della misura, al fine di poter intervenire tempestivamente. In tal modo il RPCT può procedere all'eventuale riesame della funzionalità complessiva del sistema di gestione del rischio.

Le risultanze dell'attività di monitoraggio, sommariamente già esposte nel presente Piano con riferimento alle misure di prevenzione generali, sono riportate nella Relazione che il RPCT presenta, a norma dell'art. 1, comma 14 L. n. 190/2012, al Collegio a cadenza annuale.

Con riferimento alle misure di prevenzione specifiche, l'attività di monitoraggio condotta sull'efficacia e l'adeguatezza delle misure adottate gli anni precedenti e confermate sino all'ultimo PTPCT adottato, non ha rilevato situazioni di criticità applicativa, né l'emersione di eventi di corruzione che altrimenti avrebbero imposto ulteriori analisi e interventi. Pertanto la programmazione delle misure per il triennio di riferimento del presente PTPCT si pone in una linea di sostanziale continuità con misure adottate.

Particolare attenzione è stata da sempre posta ai processi della Macro Area "Attività istituzionali", il cui livello di rischiosità alto è stato trattato subito con la previsione di peculiari misure che ne hanno ridotto il margine di rischiosità. Sono risultati particolarmente efficaci i seguenti interventi:

- adozione di appositi regolamenti che dettano precise norme in riferimento alle attività istruttorie, ad integrazione delle norme generali sul procedimento amministrativo;
- la previsione di un sistema di duplice valutazione istruttoria del responsabile dell'Unità organizzativa, dell'eventuale responsabile di area e del responsabile del procedimento;
- la programmazione delle scadenze istruttorie, oggetto di precisa calendarizzazione, in modo da agevolare il monitoraggio della durata dei procedimenti;
- la rotazione degli incarichi.

Non essendo emerse nell'attività di gestione del rischio evidenti scostamenti rispetto ai precedenti anni, per il 2020 sono tendenzialmente confermate le misure già adottate.

Eventuali interventi in fase di trattamento del rischio potranno scaturire dall'attività di mappatura più analitica dei processi, prevista nel 2020.

15. Particolari misure adottate

L'attività di trattamento del rischio, operata dall'Autorità con prioritaria attenzione ai processi relativi all'area di rischio "Attività istituzionali", ha evidenziato la rilevanza di particolari misure, la cui efficacia è descritta nei paragrafi seguenti.

15.1. Regolamenti

I regolamenti, quali strumenti per disciplinare vari aspetti dell'organizzazione interna, sono adottati con delibera dall'Autorità, ed integrando la disciplina generale, si pongono

ad ulteriore presidio dei principi di imparzialità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

In particolare, rappresentano lo strumento di disciplina più rilevante dei procedimenti istruttori svolti dall'Autorità. Integrano le norme generali sul procedimento amministrativo di cui alla L. n. 241/1990 dettando precisi compiti, tempi e doveri al personale investito della fase istruttoria. Al D.P.R. n. 217/1998 recante "*Regolamento in materia di procedure istruttorie di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*" si sono aggiunti i seguenti ulteriori regolamenti adottati dall'Autorità:

- "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni, clausole vessatorie*" adottato con delibera AGCM 1° aprile 2015, n. 25411;
- "*Regolamento sul conflitto di interessi*" adottato con delibera AGCM del 16 novembre 2004 e modificato da ultimo con delibera n. 26042 del 18 maggio 2016;
- "*Regolamento attuativo in materia di rating di legalità*", adottato con delibera AGCM del 14 novembre 2012, n. 24075 e da ultimo modificato con delibera n. 27165 del 15 maggio 2018. Il 20 dicembre 2019 l'Autorità ha ritenuto di dover procedere ad alcune modifiche del Regolamento, e dare avvio ad una procedura di consultazione pubblica per la revisione dello stesso;
- "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli e alimentari*" adottato con delibera AGCM 6 febbraio 2013, n. 24220.

La regolamentazione in essere è attuata con ordini di servizio emanati dal Segretario Generale.

A ulteriore presidio del buon andamento dell'azione amministrativa si possono menzionare ulteriori strumenti operativi adottati durante le attività istruttorie, quali la duplice valutazione istruttoria da parte del responsabile dell'Unità organizzativa, dell'eventuale responsabile di area e del responsabile del procedimento, la verbalizzazione delle audizioni svolte con i soggetti terzi e la contestuale sottoscrizione da parte dei partecipanti, la possibilità di accedere al fascicolo istruttorio, nel pieno rispetto del diritto di accesso e della riservatezza della documentazione.

La programmazione delle scadenze istruttorie è oggetto di precisa calendarizzazione nella formazione dell'ordine del giorno delle riunioni del Collegio; inoltre le riunioni settimanali di tutti i responsabili delle Direzioni istruttorie con il Segretario generale e gli uffici di staff consentono la partecipazione attiva all'iter procedimentale, sia sotto il profilo cognitivo che tecnico/giuridico.

Le scadenze istruttorie sono altresì oggetto di specifico monitoraggio, a riprova che

anche la durata dei procedimenti rappresenta un indice ritenuto di particolare importanza sotto il profilo della “buona amministrazione”.

15.2 Linee guida

Al fine di fornire agli *stakeholder* informazioni chiare e trasparenti sulle modalità con le quali vengono determinate le sanzioni in materia *antitrust* e ridurre al contempo i potenziali margini di discrezionalità del processo, in linea con la Commissione europea, l’Autorità ha emanato con delibera 22 ottobre 2014, n. 25152 le “*Linee Guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità in applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90*”.

Lo strumento delle *Linee guida* si è dimostrato particolarmente efficace non solo in termini di efficienza dell’attività procedimentale, ma anche quale strumento di maggiore trasparenza dell’azione amministrativa ed efficacia dal punto di vista della trasmissione di indicazioni alle varie categorie di *stakeholder*. È stato pertanto lo strumento adottato per disciplinare in modo diretto ulteriori ambiti di attività, quali le procedure per accedere al programma di clemenza (*leniency*), al riconoscimento dell’attenuante per i programmi di *compliance*, la presentazione degli impegni, l’applicazione delle misure cautelari, unitamente all’adozione di specifici formulari messi a disposizione per gli utenti sul sito istituzionale al fine di facilitare le attività di comunicazione con le Direzioni competenti.

15.3 Elenco di avvocati del libero foro

A norma dell’art. 21**bis** della L. n. 287/1990, l’Autorità è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato; potrebbe pertanto ravvisarsi, seppur in via eccezionale, la necessità di avvalersi del patrocinio di un legale del libero foro nell’impossibilità di essere rappresentata dall’Avvocatura dello Stato. Al fine di garantire la piena imparzialità e autonomia di scelta, escludendo il rischio di pressioni esterne, l’Autorità ha istituito un apposito elenco di avvocati iscritti al libero foro, selezionati in base a determinati requisiti e dal quale attingere nella scelta del professionista cui conferire l’incarico. Nell’ottica della più ampia trasparenza del suo operato, è possibile accedere direttamente ad ogni informazione in tema di elenco degli avvocati dal sito internet istituzionale, che vi dedica un’apposita sezione nella *home page*.

16. Ulteriori strumenti adottati a presidio della legalità e del buon andamento dell'azione amministrativa

16.1 Informatizzazione dei processi

Al fine di implementare l'informatizzazione dei processi, intesa quale misura di natura "trasversale" per contrastare fenomeni di *mala gestio*, l'Autorità ha dato avvio, negli ultimi anni, ad un processo di investimenti in tecnologie *hardware* e *software* e si è dotata di applicativi *ad hoc* per l'integrazione dei sistemi e la dematerializzazione dei documenti. La piena funzionalità di tali strumenti potrà integrare l'implementazione del sistema di controllo di gestione, consentendo un monitoraggio completo dei processi attivati, con benefici in termini di efficienza, efficacia ed economicità, a garanzia del miglior soddisfacimento del principio di buon andamento dell'azione amministrativa.

Le suddette implementazioni si aggiungono ad un sistema informatizzato di banche dati già adottato da tempo dall'Autorità, consultabili con accessi debitamente controllati, che agevolano la condivisione delle informazioni e della documentazione tra le strutture che intervengono nella fase prodromica alla decisione finale di competenza del Collegio.

L'implementazione dei sistemi informatizzati ha richiesto contestualmente la previsione di un disciplinare recante *Misure minime di sicurezza e uso delle risorse informatiche*, ed è stata predisposta apposita informativa per il personale sulla pagina *intranet* contenente informazioni utili e disposizioni in materia di sicurezza informatica. Sono state adottate, inoltre, molteplici misure di protezione dei dati, tra cui un sistema di autenticazione degli utenti, diritti di accesso circoscritti a seconda dell'unità di appartenenza, sistemi di difesa da accessi non autorizzati dall'esterno, sistemi antivirus presenti sia sui client che sui sistemi server.

Tra le attività di informatizzazione dei processi effettuate nel 2019 si segnala l'avvio del processo di informatizzazione della gestione delle procedure pubbliche di selezione del personale e dei praticanti. In particolare, in occasione dell'avvio di procedure di selezione sarà disponibile un'applicazione internet che consentirà ai candidati di accedere ad una piattaforma nella quale potranno registrarsi, compilare la domanda, allegare i documenti richiesti e le eventuali pubblicazioni, inviare la domanda al protocollo dell'Autorità e ricevere, tramite posta elettronica, le informazioni relative all'invio della domanda e alla protocollazione della stessa.

Il software per la gestione dei concorsi consentirà altresì di elaborare le informazioni contenute nelle domande di partecipazione al concorso, di inserire coefficienti di calcolo da parte dell'Ufficio Sviluppo e Gestione Risorse Umane e da parte delle Commissioni di concorso per l'attribuzione dei punteggi e di redigere le graduatorie parziali e finali delle selezioni.

Inoltre, nell'ambito delle attività del Rating di legalità è stata introdotta la piattaforma *Webrating*, che consente di gestire le domande di attribuzione o rinnovo del rating di legalità tramite apposito canale telematico.

16.2 Cooperazione con altre Istituzioni o Autorità di regolazione

Al fine di realizzare un sistema sinergico e garantire coerenza dell'operato nel più ampio panorama delle Autorità di regolazione e di altre Istituzioni, l'Autorità ha da sempre instaurato, e rafforzato nel corso del tempo, una rete di cooperazione con molte delle suddette Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze.

L'attività di cooperazione rileva anche sotto il profilo di azioni congiunte di prevenzione dei fenomeni corruttivi, soprattutto in ambiti "trasversali", quali il reclutamento del personale o le procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi.

Come si è avuto modo di dire relativamente alle procedure concorsuali (*supra* §2.3), l'Autorità ha stipulato e dato attuazione alla "*Convenzione quadro in materia di procedure concorsuali per il reclutamento del personale delle autorità indipendenti ai sensi dell'art. 22, comma 4, del D.L. n. 90/2014*" da parte di AGCM e delle altre Autorità indipendenti.

Nell'ambito del settore delle procedure di acquisizione, nel 2019 è stato stipulato un atto integrativo per l'estensione del "Protocollo d'intesa tra la Banca d'Italia, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM"), la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB"), per la definizione di strategie di appalto congiunte per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture", concluso nel 2018 in attuazione dell'art. 22, c. 7, del D.L. n. 90/2014⁸³. L'atto integrativo, stipulato nell'aprile 2019, è stato sottoscritto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).

Nell'ottica dell'implementazione di forme di collaborazione nello svolgimento delle rispettive attività ed al fine di garantire un migliore perseguimento delle funzioni istituzionali a vantaggio della tutela dei consumatori, è stata stipulato in data 16 luglio 2019 il "Protocollo di intesa tra l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari in materia di tutela dei consumatori nel mercato finanziario"; il 5 novembre 2019 è stato rinnovato il

⁸³ D.L. n. 90/2014, art. 22, c. 7: "Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i servizi strumentali in modo unitario, mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di uffici comuni ad almeno due organismi. Entro il 31 dicembre 2014, i predetti organismi provvedono ai sensi del primo periodo per almeno tre dei seguenti servizi: affari generali, servizi finanziari e contabili, acquisti e appalti, amministrazione del personale, gestione del patrimonio, servizi tecnici e logistici, sistemi informativi ed informatici. Dall'applicazione del presente comma devono derivare, entro l'anno 2015, risparmi complessivi pari ad almeno il dieci per cento della spesa complessiva sostenuta dagli stessi organismi per i medesimi servizi nell'anno 2013".

“Protocollo di intesa tra l’Autorità di Regolazione dei Trasporti e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato” che disciplina, con soddisfacimento del principio di leale collaborazione, le modalità di cooperazione tra le parti nelle materie di interesse comune.

SEZIONE II – TRASPARENZA

Premessa

La trasparenza dell'azione amministrativa, intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ha assunto nell'ambito applicativo della L. n. 190/2012 la peculiare caratteristica di strumento di prevenzione dei fenomeni di corruzione.

La disciplina normativa introdotta dal d.lgs. n. 33/2013 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* (di seguito anche *“decreto trasparenza”*) emanato in base alla delega prevista nella legge anticorruzione e modificata dal d.lgs. n. 97/2016 (cd. *Freedom of Information Act – FOIA*)⁸⁴ prevede obblighi di pubblicazione in capo alle pubbliche amministrazioni – ivi incluse le Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione – di dati, documenti ed informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività nei rispettivi siti istituzionali.

In ossequio alle prescrizioni normative⁸⁵ e coerentemente alle indicazioni fornite nelle *“Prime Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”* emanate da ANAC con delibera n. 1310/2016, la presente Sezione riporta:

- un quadro sintetico dei principi posti alla base della pubblicazione, con particolare riferimento alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, vista l'incidenza che la pubblicazione di dati e documenti potrebbe avere sul piano della tutela della privacy;
- la descrizione delle attività realizzate per l'attuazione degli obblighi di pubblicazione, con riferimento alla Sezione *“Autorità trasparente”* del sito istituzionale ed agli specifici contenuti;
- la descrizione dei flussi informativi finalizzati alla pubblicazione (mappatura), analizzati nel corso del 2019 e rappresentati nell'Allegato 2 *“Tabella ricognitiva degli obblighi e delle responsabilità per la pubblicazione nella Sezione *“Autorità trasparente”*”*;
- le attività svolte nel 2019 nello specifico ambito della trasparenza e la programmazione delle attività nel triennio di vigenza del presente PTPCT.

⁸⁴ D.lgs. n. 97/2016 *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*.

⁸⁵ D.lgs. n. 33/2013, art. 10, c.1.

Un apposito paragrafo è dedicato al collegamento tra le azioni finalizzate alla promozione della trasparenza e l'individuazione di specifici obiettivi organizzativi ed individuali riportati nel *Piano delle Performance*. (*infra* §24)

17. Obiettivi strategici

Con il d.lgs. n. 33/2013 le attività finalizzate alla promozione della trasparenza dell'azione amministrativa, che si riassumono nell'attuazione degli obblighi di pubblicazione e nel consentire il pieno esercizio del diritto di accesso civico (*infra* §22), hanno assunto il rilievo di obiettivi strategici di ogni amministrazione. L'attenzione prestata alla compiuta realizzazione di attività che consentano l'accessibilità di dati, informazioni e documenti concernenti l'organizzazione e le attività dell'Autorità è testimoniata dalla rilevanza che gli obiettivi di trasparenza hanno sotto il profilo di azioni strategiche ed obiettivi assegnati, come meglio rappresentato nel *Piano delle performance* (v. *infra* § 25).

18. I principi fondamentali della pubblicazione

18.1 Qualità dei dati pubblicati

La pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti nella Sezione “Autorità Trasparente” (*infra* §21) è effettuata assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, accertandone la provenienza nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione.

I documenti pubblicati sono inoltre riutilizzabili ai sensi del d.lgs. n. 36/2006 “Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico”, del d.lgs. n. 82/2005 “Codice dell'amministrazione digitale” (CAD) e del d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.⁸⁶

18.2 Gli obblighi di trasparenza e la disciplina della tutela dei dati personali

Gli obblighi di pubblicazione introdotti dal d.lgs. n. 33/2013 hanno da sempre richiesto un temperamento con la tutela dei dati personali.

Questo aspetto è stato ulteriormente rafforzato a seguito dell'entrata in vigore, in data 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (d'ora in

⁸⁶ D.lgs. n. 33/2013, combinato disposto art. 6 “Qualità delle informazioni” e art. 7 “Dati aperti e riutilizzo”.

poi anche RGDP) e del d.lgs. n. 101/2018⁸⁷ che adegua al sopradetto Regolamento il d.lgs. n. 196/2003 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”⁸⁸.

La pubblicazione nella Sezione “Autorità trasparente” del sito internet istituzionale dell’Autorità è stata sempre condotta nel rispetto del principio secondo cui la pubblicazione deve essere supportata da apposita previsione normativa, ed avviene nel rispetto di tutti i principi che trovano espressione nell’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 e precisamente il principio di adeguatezza, di pertinenza, di cd. minimizzazione dei dati, di esattezza, integrità e riservatezza, limitazione della conservazione, liceità, correttezza e di aggiornamento dei dati.⁸⁹ Al contempo è assicurato il rispetto delle prescrizioni contenute nell’art. 7bis, c. 4 del d.lgs. n. 33/2013, che impone alle pubbliche amministrazioni destinatarie dei suddetti obblighi di “(...) *rendere non intelleggibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza e pubblicazione*”.

18.3 Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) e rapporti con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

La più recente disciplina in materia di protezione dei dati personali ha introdotto la figura del Responsabile della protezione dei dati (RPD), prevedendone la nomina da parte di ciascuna amministrazione pubblica⁹⁰.

Tenuto conto delle previsioni normative nonché delle indicazioni fornite dal Garante della Privacy sulla figura del RPD in ambito pubblico, ed in considerazione che l’AGCM rientra tra le amministrazioni tenute alla designazione obbligatoria del RPD, l’Autorità, con delibera 5 aprile 2018, n. 27131 ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati personali.

La scelta di conferire il suddetto incarico ad un soggetto diverso dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) si è rivelata conforme anche alle indicazioni fornite nel PNA2019, in cui si sottolinea che la sovrapposizione dei ruoli può “(...) *rischiare di limitare l’effettività dello svolgimento delle attività*”

⁸⁷D.lgs. n. 101/2018 “*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*” (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

⁸⁸D.lgs. n. 196/2003 “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”.

⁸⁹ Cfr. RGDP, art. 5 “*Principi applicabili al trattamento dei dati personali*”.

⁹⁰ Cfr. RGDP, Sezione 4 “*Responsabile della protezione dei dati*”, artt. 37 – 39.

*riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT”.*⁹¹

Vista la stretta relazione tra gli obblighi di pubblicazione e gli aspetti relativi alla tutela della *privacy*, tenuto altresì conto del ruolo e delle funzioni attribuite al RPD, quest’ultimo può rappresentare una figura di supporto al RPCT per la risoluzione di aspetti di carattere generale che potrebbero investire il tema della *privacy*, in considerazione dello spirito di collaborazione e condivisione delle competenze che ha da sempre caratterizzato il *modus operandi* del personale dell’Autorità.

19. Decorrenza e durata dell’obbligo della pubblicazione

I dati, i documenti e le informazioni pubblicate a norma del d.lgs. n. 33/2013 sono accessibili nella Sezione “Autorità trasparente” per un periodo di 5 anni, computati dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti.

Fanno eccezione i documenti pubblicati relativamente ai:

- titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e titolari di incarichi dirigenziali (art. 14 d.lgs. n. 33/2013);
- titolari di incarichi di collaborazione o consulenza (art. 15 d.lgs. n. 33/2013).

Per le categorie sopra indicate l’obbligo di pubblicazione permane per i tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell’incarico.⁹²

Decorsi i termini di pubblicazione, i dati, i documenti e le informazioni sono resi accessibili mediante l’istituto dell’accesso civico (*infra* §23).

20. Il sistema delle responsabilità: i soggetti coinvolti negli adempimenti di trasparenza

La compiuta realizzazione degli obblighi di trasparenza richiede la messa in campo di un sistema organizzativo che vede la partecipazione di più soggetti con ruoli e responsabilità diverse.

⁹¹Cfr. PNA2019, Parte IV “*Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza*”, “*Rapporti con il titolare del trattamento dei dati personali*”, pag. 98. Sul tema si era pronunciato anche il Garante *privacy* nelle “*Nuove FAQ sul Responsabile dei dati (RPD) in ambito pubblico*”, in particolare alla FAQ n. 7.

⁹² D.lgs. n. 33/2013, rispettivamente art. 14, c. 2, art. 15 c. 4.

20.1 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

Con delibera del 25 settembre 2019, il Collegio ha conferito l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) alla dott.ssa Francesca Romana Ferri (*supra* §4.3).

In materia di trasparenza, il RPCT svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate e segnala al Collegio, all’Organismo di Valutazione e Controllo Strategico (OVCS) in funzione di OIV, all’ANAC nonché, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.⁹³ (*infra* § 20.3)

Inoltre, eventuali casi di inadempimento degli obblighi di pubblicazione costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.⁹⁴

20.2 I Dirigenti

Il complessivo sistema di pubblicazione delineato dalla vigente disciplina richiede il coinvolgimento dei dirigenti, i quali garantiscono “(...) *il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge*” nonché “(...) *la regolare attuazione dell’accesso civico*” (d.lgs. n. 33/2013, art. 43, c. 3 e 4). Pertanto nel processo di flusso delle informazioni i dirigenti responsabili delle Direzioni interessate dalla trasmissione della documentazione, assumono la responsabilità di eventuali conseguenti ritardi della pubblicazione.

20.3 L’Organismo di Valutazione e Controllo Strategico (OVCS)

L’Organismo di Valutazione e Controllo Strategico (OVCS) è chiamato a verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPCT – rappresentati dalle misure di prevenzione della corruzione - e quelli indicati nel Piano della performance, valutando l’adeguatezza dei relativi indicatori. Inoltre verifica i contenuti della Relazione annuale del RPCT in rapporto con gli obiettivi connessi alla prevenzione della corruzione ed alla trasparenza.⁹⁵

Considerata la stretta correlazione tra le misure di prevenzione e gli obiettivi di *performance*, l’attuazione degli obblighi di trasparenza rappresenta un parametro di

⁹³ D.lgs. n. 33/2013, art. 43 “*Responsabile per la trasparenza*”.

⁹⁴ D.lgs. n. 33/2013, art. 46, c. 1.

⁹⁵ D.lgs. n. 33/2013, art. 44 “*Compiti degli organismi indipendenti di valutazione*”, L. n. 190/2012, art. 1, c. 8bis.

valutazione delle *performance* organizzative nonché individuali del RPCT e dei Dirigenti responsabili della trasmissione dei dati.

21. Attuazione degli obblighi di pubblicazione: la Sezione “Autorità Trasparente”

L'apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Autorità, denominata “Autorità trasparente”, è stata istituita nel 2014 ed è strutturata in conformità alle indicazioni di cui al d.lgs. n. 33/2013.

A seguito delle modifiche intervenute ad opera del d.lgs. n. 97/2016, che hanno inciso sui singoli obblighi di pubblicazione, la Sezione è stata aggiornata coerentemente alle nuove disposizioni ed alla mappa ricognitiva degli obblighi formulata da ANAC e riportata nell'All. 1 delle «*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*».

21.1 La struttura della Sezione “Autorità trasparente”

La Sezione “Autorità trasparente” consta di 17 sottosezioni definite di primo livello, ciascuna delle quali è articolata in ulteriori sottosezioni definite di secondo livello, nell'ambito delle quali sono pubblicati i dati, i documenti e le informazioni conformemente ai singoli obblighi previsti dal d.lgs. n. 33/2013.

Nell'alberatura della Sezione “Autorità trasparente” non sono presenti le sottosezioni ed i contenuti non pertinenti alle caratteristiche organizzative o funzionali dell'Autorità, precisamente le sezioni relative a: Enti controllati, Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi economici, Servizi erogati, Opere pubbliche, Pianificazione del governo e del territorio, Informazioni ambientali, Strutture sanitarie private accreditate, Interventi straordinari e di emergenza.⁹⁶

Al fine di fornire una rappresentazione grafica immediata dell'alberatura della Sezione “Autorità trasparente” come risulta pubblicata sul sito dell'Autorità, segue una tabella in cui sono riportate le Sezioni di I livello e di II livello e, con riferimento a queste ultime, i corrispondenti dati e documenti pubblicati.

Le ulteriori informazioni relative agli specifici contenuti ed al processo del flusso delle informazioni finalizzate alla pubblicazione sono riportate nell'Allegato 2, denominato “Tabella ricognitiva degli obblighi e delle responsabilità per la pubblicazione nella Sezione “Autorità trasparente” che costituisce parte integrante del presente PTPCT.

⁹⁶ Cfr. Delibera ANAC n. 1310/2016, par. 2, p. 8; PNA 2019, par. 4.3. pag. 82.

SEZIONE "AUTORITA' TRASPARENTE"	
SEZIONI I LIVELLO	SOTTO SEZIONI DI II LIVELLO – CONTENUTI SPECIFICI
Disposizioni generali	<p>Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Delibera di adozione del PTPCT Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Eventuali allegati</p>
	<p>Atti generali Riferimenti normativi su organizzazione e attività Atti amministrativi generali Codice disciplinare e codice di condotta (codice etico dell'Autorità)</p>
Organizzazione	<p>Collegio Dati e documenti pubblicati ai sensi dell'art. 14, comma <i>1bis</i> in combinato disposto con il comma 1 del medesimo articolo, per quanto compatibili con la disciplina normativa relativa alle funzioni di Presidente e di Componente dell'Autorità. Sono pubblicati il <i>curriculum vitae</i>, l'atto di conferimento dell'incarico, gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici, le dichiarazioni reddituali e patrimoniali.</p>
	<p>Sanzioni per mancata comunicazione dei dati <i>Nessun evento registrato</i></p>
	<p>Articolazione degli uffici Organigramma Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità</p>
	<p>Telefono e posta elettronica Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate</p>
Consulenti e Collaboratori	<p>Tabella riportante i seguenti dati: - nominativo con il link che permette di accedere al <i>curriculum vitae</i>; - oggetto ed estremi dell'atto di conferimento; - durata dell'incarico; - compensi annui erogati; - dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali.</p>

	<p>La pagina ha un link “precedenti incarichi” con le informazioni relative ad incarichi conclusi.</p>
Personale	<p>Incarichi amministrativi di vertice Dati e documenti pubblicati ai sensi dell’art. 14, comma <i>1bis</i> in combinato disposto con il comma 1, per quanto compatibili con la disciplina normativa e regolamentare relativa alle funzioni di Segretario Generale ed al Capo di Gabinetto. Sono pubblicati i seguenti dati: il <i>curriculum vitae</i>; gli estremi dell’atto di conferimento e il compenso annuo; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; le dichiarazioni reddituali e patrimoniali; le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità rese ai sensi dell’art. 20 d.lgs. n. 39/2013.</p>
Personale	<p>Incarichi dirigenziali di vertice Dati e documenti pubblicati ai sensi dell’art. 14, comma <i>1bis</i> in combinato disposto con il comma 1 del medesimo articolo, riferiti al Vice Segretario Generale e ai Direttori Generali. I dati pubblicati sono il <i>curriculum vitae</i> con annesse dichiarazioni relative alla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità rese ai sensi dell’art. 20 d.lgs. n. 39/2013, gli estremi dell’atto di conferimento e il compenso annuo, gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici, le dichiarazioni reddituali e patrimoniali. I dati previsti alla lett. e) relativi agli “<i>eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti</i>” sono pubblicati, ove sussistenti, nella Sottosezione “Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti”. I dati di cui alla lett d) non risultano pubblicati in quanto la norma non è applicabile ai dirigenti dell’Autorità, che non possono assumere altre cariche presso enti pubblici o privati.</p>
Personale	<p>Incarichi dirigenziali Dati e documenti pubblicati ai sensi dell’art. 14, comma <i>1bis</i> in combinato disposto con il comma 1 del medesimo articolo, riferiti ai dirigenti di ruolo ed ai titolari di funzioni di diretta collaborazione (Portavoce e Responsabile della Segreteria del Presidente). Sono pubblicati gli estremi dell’atto di conferimento o di assegnazione, il <i>curriculum vitae</i> con annesse dichiarazioni di insussistenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità, i compensi e gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati</p>

	<p>con fondi pubblici.</p> <p>In riferimento agli incarichi dirigenziali sopraindicati, si rappresenta che gli ulteriori dati previsti dalla vigente normativa e riferiti in particolare ai dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti (art. 14, c. 1, lett. d) non sono pubblicati in quanto vige un sistema di incompatibilità particolarmente stringente, per il personale dell'Autorità, a svolgere attività extraistituzionale.</p> <p>Per quanto concerne i dati relativi all'assunzione di altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti (art. 14, comma 1, lett. e), tenuto conto della possibilità per il personale, seppur in via eccezionale e previa autorizzazione, di svolgere attività di studi, ricerca ed insegnamento, tali dati sono pubblicati nella Sottosezione "Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti".</p>
Personale	<p>Posizioni organizzative</p> <p>Dati previsti all'art. 14, comma 1 <i>quinquies</i>, secondo periodo, riferito ai funzionari con incarico di responsabilità di Uffici. La pubblicazione concerne, pertanto, i soli <i>curricula vitae</i>.</p>
Personale	<p>Dotazione organica</p> <p>Conto annuale del personale Costo del personale a tempo indeterminato</p>
Personale	<p>Personale non a tempo indeterminato</p> <p>Dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato Costo del personale non a tempo indeterminato I dati sono pubblicati <i>medio tempore</i> a cadenza trimestrale ed in una tabella riassuntiva annuale</p>
Personale	<p>Tassi di assenza</p> <p>Dati relativi ai tassi di assenza del personale in formato tabellare, pubblicati a cadenza trimestrale</p>
	<p>Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti</p> <p>Nominativi, oggetto dell'incarico, la durata ed il compenso in forma tabellare, pubblicati a cadenza trimestrale.</p>
Personale	<p>Contrattazione collettiva/integrativa</p> <p>Accordi negoziali concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale.</p>
	<p>OVCS (OIV)</p> <p>Dati relativi al Responsabile dell'Organo di Valutazione e Controllo Strategico (OVCS): nominativo, <i>curriculum vitae</i></p>

Bandi di concorso	<p>Bandi di concorso indetti per il reclutamento di personale presso l’Autorità</p> <p>Criteri di valutazione della commissione</p> <p>Tracce delle prove</p> <p>Graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori</p> <p>Collegamento ipertestuale dei dati (in base a modalità attuative da definire con apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione)</p> <p>In apposito link denominato “concorsi espletati” sono pubblicate, in formato tabellare, le informazioni relative a procedure concorsuali e di selezione svolte negli anni precedenti. Un altro apposito link consente l’accesso alle informazioni relative alle procedure di selezione per praticantato presso AGCM</p>
Performance	<p>Piano della Performance</p> <p>Relazione sulla Performance</p> <p>Ammontare complessivo dei premi Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati Ammontare dei premi effettivamente distribuiti</p> <p>Dati relativi ai premi Criteri definiti per l’assegnazione del trattamento accessorio Dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio Dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità per i dirigenti e i dipendenti</p>
Attività e procedimenti	<p>Dati aggregati attività amministrativa Dati relativi all’attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti</p> <p>Tipologie di procedimento Informazioni relative ai procedimenti istruttori svolti dall’Autorità in base ai seguenti riferimenti: Ricerca delibere Tutela della concorrenza Segnalazioni e pareri Tutela del consumatore Conflitto di interessi Rating di legalità</p>
Provvedimenti	<p>Provvedimenti del Collegio (distinti per ambiti di competenza)</p> <p>Protocolli d’intesa con altre amministrazioni</p>

	Link alla sottosezione “Bandi di gara e contratti”
Bandi di gara e contratti	Manifestazione di interesse Elenco degli avvisi di manifestazioni di interesse
	Delibere a contrarre Elenco delle delibere a contrarre
Bandi di gara e contratti	Avvisi, bandi e inviti Elenco delle procedure di acquisto bandite. Per ciascuna procedura sono pubblicate: <ul style="list-style-type: none"> - delibera a contrarre e atto equivalente - avvisi e bandi - avvisi sui risultati della procedura di affidamenti - composizione della commissione e curricula dei componenti - elenco dei verbali di gara - resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
	Avviso sui risultati della procedura di affidamento Post informazione: elenco dei provvedimenti di avviso di appalto aggiudicato
	Atti relativi alla programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare (dati previsti dall’art.1, comma 32 L. n. 190/2012)
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo Le sottosezioni dedicate ai documenti di bilancio riportano, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità, anche da parte di soggetti meno esperti, i dati in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche.
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, adottato in base a quanto previsto dall’art. 14 del “ <i>Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato</i> ”, è il documento che illustra il contenuto di ciascun programma di spesa ed espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare in termini di progetti e attività, con riferimento ai programmi triennali di bilancio provenienti dalla programmazione finanziaria. Riporta gli

	indicatori individuati per quantificare gli obiettivi triennali, nonché la misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti.
Beni immobili	Canoni di locazione o affitto A seguito dell'acquisizione dell'immobile sede attuale dell'autorità al patrimonio dello Stato (27 dicembre 2017), e della concessione in uso gratuito all'Autorità fintantoché permangano le esigenze istituzionali della medesima, dal 2018 i dati oggetto di pubblicazione non rientrano più tra gli obblighi dell'Autorità. Sono tuttavia pubblicati i dati per gli anni 2014 - 2015 - 2016 - 2017.
Controlli e rilievi sull'amministrazione	OVCS (OIV) Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione Documento di validazione della Relazione sulla Performance Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organi di revisione amministrativa e contabile Relazione al bilancio di previsione e al conto consuntivo Ulteriori relazioni relative ad assestamento/variazioni di bilancio e del conto consuntivo redatte dal Collegio dei Revisori dei Conti in veste di organo preposto al controllo di legittimità dei documenti contabili dell'Autorità.
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Corte dei Conti L'Autorità non è stata destinataria di rilievi da parte della magistratura contabile. Pertanto nella sottosezione di riferimento non è pubblicato alcun dato.
Pagamenti dell'amministrazione	Dati sui pagamenti Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimenti e ai beneficiari
	Indicatori di tempestività Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture. I dati relativi all'indicatore di tempestività dei pagamenti sono pubblicati <i>medio tempore</i> a cadenza trimestrale, ed a fine anno in una tabella annuale di sintesi.
	Ammontare complessivo dei debiti Eventuali debiti scaduti – evento mai verificatosi
	Pagamenti informatici Informazioni relative al contributo agli oneri di funzionamento

	dell'Autorità
Altri contenuti - Corruzione	<p>Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.</p> <p>Nominativo del RPCT, delibera di attribuzione dell'incarico e riferimenti utili per contattare il RPCT.</p> <p>È inoltre riportato un apposito account per eventuali osservazioni sul PTPCT: osservazioni_anticorruzione@agcm.it.</p> <p>Relazione annuale che il RPCT è chiamato a predisporre in base all'art. 1, c. 14 L. n. 190/2012, redatta secondo il modello in formato excel emanato annualmente da ANAC.</p> <p>Al fine di informare più compiutamente delle attività svolte, il RPCT predisponde e pubblica anche una Relazione annuale in versione discorsiva.</p>
Altri contenuti - Accesso civico	<p>La Sezione, in conformità con le prescrizioni normative e le indicazioni ANAC, riporta le seguenti sotto sezioni:</p> <p>Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria (accesso civico "semplice")</p> <p>Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori (accesso civico "generalizzato")</p> <p>Registro degli accessi</p> <p>Le sotto sezioni relative alle due forme di accesso civico includono tutte le informazioni utili all'esercizio del diritto di accesso, con i riferimenti del RPCT e la modulistica appositamente predisposta.</p>
Altri contenuti - Catalogo di dati	Catalogo delle banche dati pubbliche accessibili sul sito web dell'Autorità
Altri contenuti - Autovetture	<p>Dati relativi alle autovetture utilizzate dall'Autorità</p> <p>La pubblicazione dei suddetti dati, nonostante non sia obbligatoria, viene effettuata e aggiornata annualmente al fine di fornire una maggiore trasparenza riguardo l'utilizzo dei mezzi di trasporto, anche alla luce degli interventi normativi sulla riduzione della cd. "auto blu".</p>

21.2 I termini per la pubblicazione e l'aggiornamento

La pubblicazione dei documenti, dei dati e delle informazioni nella Sezione "Autorità trasparente" è effettuata nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa ed in base alla tipologia dell'oggetto della pubblicazione.

Premesso il principio generale della tempestività della pubblicazione affermato all'art. 8, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013, il decreto trasparenza stabilisce per ciascuna tipologia di obbligo una precisa cadenza temporale: annuale, semestrale, trimestrale.

La "tempestività" è, generalmente, riferita all'arco temporale che intercorre tra la formazione o l'elaborazione del dato (si pensi ai casi di dati o tabelle) o dall'adozione del documento (ad es. la delibera di adozione del PTPC), e la pubblicazione sul sito. Per completezza occorre aggiungere che in taluni casi la tempestività di pubblicazione è accompagnata da una scadenza massima di pubblicazione. È il caso di alcuni dati previsti agli artt. 14 e 15, da pubblicare – per espressa previsione normativa - entro tre mesi dal conferimento della carica o dell'incarico.

Vi è poi l'aggiornamento di altri documenti, che avviene solo in caso di intervenute modifiche normative o organizzative (si pensi, ad esempio, alla pubblicazione degli atti normativi sull'organizzazione e le attività dell'Autorità).

A titolo esemplificativo si riportano le categorie di documenti, raggruppati in base alla tempistica di pubblicazione.

AGGIORNAMENTO ANNUALE

- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - PTPCT

Dati riferiti al Collegio:

- Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
- Copia della dichiarazione dei redditi
- Attestazione della variazione patrimoniale

Dati riferiti ai titolari di incarichi amministrativi di vertice, ai titolari di incarichi dirigenziali generali e di incarichi dirigenziali:

- Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica
- Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
- Copia della dichiarazione dei redditi
- Attestazione della variazione patrimoniale
- Dichiarazioni sulla insussistenza di situazioni di incompatibilità rese ex art. 20 d. lgs. n. 39/2013

Dati relativi ai consulenti e collaboratori

- Compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione

Dati relativi al personale

- Conto annuale del personale
- Costo del personale a tempo indeterminato
- Dati relativi al personale non a tempo indeterminato

Dati relativi alla Performance

- Relazione sulla Performance
- Ammontare complessivo dei premi
- Dati relativi ai premi
- Dati aggregati attività amministrativa

Dati relativi ai bilanci:

- Bilancio preventivo e consuntivo

Dati relativi alle attività svolte dall'OVCS

- Attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione
- Documento di validazione della Performance
- Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni

Dati sui pagamenti

- Ammontare complessivo dei debiti
- Indicatore dei tempi medi di pagamento
- Pagamenti informatici

Dati relativi alla sezione Altri contenuti

- Relazione annuale del RPCT
- Dati su autovetture

AGGIORNAMENTO SEMESTRALE

- Registro degli accessi

AGGIORNAMENTO TRIMESTRALE**Dati relativi al personale non a tempo indeterminato:**

- Costo del personale non a tempo indeterminato

Dati relativi ai tassi di assenza:

- Dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale

Dati relativi agli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti:

- Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente o non dirigente)

Dati sui pagamenti

- Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari
- Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti

I documenti non elencati sono pubblicati in occasione del verificarsi dell'evento (ad esempio i dati relativi alle procedure di selezione del personale) secondo il criterio della tempestività.

21.3 Vigilanza e monitoraggio sull'attuazione degli obblighi

La vigilanza sugli adempimenti, attribuita dal d.lgs. n. 33/2013 al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, è garantita dalla conoscibilità che il RPCT ha di tutto il flusso delle comunicazioni finalizzate alla pubblicazione. Tale processo è gestito per mezzo di apposito account interno la cui visibilità è attribuita anche al RPCT. Tale sistema consente di avere un aggiornamento in tempo reale delle pubblicazioni effettuate.

Il Responsabile svolge, inoltre, a cadenza periodica, un'attività di monitoraggio generale sul rispetto degli obblighi di pubblicazione e sull'attualità dei contenuti, articolata sotto tre profili:

- correttezza del documento, atto o informazione;
- rispondenza ai criteri di accessibilità e di qualità delle informazioni richieste dalla vigente disciplina;
- tempistica di pubblicazione e, viceversa, controllo relativo al periodo di pubblicazione sul sito, con conseguente rimozione dei documenti la cui decorrenza dei termini di pubblicazione ha superato i termini previsti dal decreto trasparenza.

Gli esiti della suddetta attività sono condivisi, nell'ottica del più ampio approccio collaborativo, con il Responsabile dell'Ufficio Statistica e Applicazioni informatiche, anche al fine di aggiornare la Sezione ed i relativi contenuti sotto il profilo prettamente tecnico.

21.4 Vigilanza sulle istanze di accesso e tenuta del "Registro degli accessi"

La disciplina sull'accesso civico, modificata dal d.lgs. n. 97/2016 con la previsione della duplice tipologia dell'accesso civico "semplice" di cui all'art. 5, comma 1 d.lgs. n. 33/2013 e "generalizzato" di cui all'art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 33/2013, è stata integrata da apposite indicazioni operative da parte dell'ANAC, che ha adottato con delibera n. 1309 del 2016 le "*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013*".

Nella delibera è segnalata l'opportunità che "(...) c) sia istituito presso ogni amministrazione un registro delle richieste di accesso presentate (...)". Al fine di monitorare le istanze di accesso generalizzato pervenute alle amministrazioni, ANAC raccomanda la realizzazione di una "*raccolta organizzata delle richieste di accesso,*

“cd. registro degli accessi”, che le amministrazioni è auspicabile pubblichino sui propri siti. Il registro contiene l’elenco delle richieste con l’oggetto e la data e il relativo esito con la data della decisione ed è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi nella sezione Amministrazione trasparente, “altri contenuti – accesso civico” del sito web istituzionale”.

Le indicazioni relative alla predisposizione e alla tenuta del cd. Registro degli accessi sono state integrate dalla Circolare n. 2/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione *“Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (cd. FOIA)”*, emanata in raccordo con ANAC al fine di fornire ulteriore supporto alle amministrazioni sul piano operativo.

Conformemente alle indicazioni fornite dagli atti richiamati, è stato predisposto il Registro degli accessi in cui sono riportate, per ciascuna istanza di accesso civico pervenuta all’Autorità, le seguenti informazioni:

- data dell’istanza
- oggetto della richiesta
- presenza di soggetti controinteressati
- esito
- data del provvedimento
- in caso di rifiuto totale o parziale: sintesi della motivazione.

Al solo fine di avere un quadro generale sui procedimenti di accesso civico generalizzato, inteso come un indice rilevante del buon andamento dell’azione amministrativa e dunque considerato sotto il profilo della prevenzione della corruzione, il RPCT monitora le istanze pervenute. A tal fine accede ad una casella di posta elettronica interna appositamente dedicata.

Cura, inoltre, la tenuta del Registro degli accessi che è aggiornato tempestivamente rispetto alle istanze ricevute ed al relativo esito, ed è pubblicato a cadenza semestrale nella Sezione *“Autorità trasparente – sottosezione Altri contenuti – accesso civico”*. (*supra* § 20.1 e 20.2).

Nel corso del 2019 non sono pervenute istanze di accesso civico *“semplice”*.

Sono pervenute n. 11 istanze di accesso civico generalizzato, istruite dalle competenti Direzioni seguendo le indicazioni riportate nelle *“Raccomandazioni sui profili procedurali e organizzativi in materia di accesso civico “semplice” e “generalizzato”* adottate dall’Autorità.

Non vi sono stati casi di riesame sottoposti all'attenzione del RPCT, né ricorsi al giudice amministrativo.

21.5 L'attestazione annuale sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione

La vigilanza svolta dal RPCT sul rispetto degli obblighi di pubblicazione si interseca con l'attività svolta dall'OVCS a norma dell'art. 14, comma 4, lett g) del d.lgs. n. 150/2009⁹⁷, relativa all'attestazione annuale sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione. Vista la competenza attribuita all'ANAC di verificare l'effettiva pubblicazione dei dati conformemente alla vigente disciplina, l'Autorità anticorruzione determina annualmente, con apposita delibera, gli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione.

Nel 2019 è stata adottata la delibera n. 141 del 27 febbraio 2019 relativa alle *“Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 e attività di vigilanza dell'Autorità”*, in cui sono state individuate specifiche categorie di dati e documenti di cui l'OVCS ha attestato la pubblicazione al 31 marzo 2019. Gli ambiti oggetto di controllo sono stati i seguenti:

- Performance
- Provvedimenti
- Bilanci
- Pagamenti dell'amministrazione⁹⁸.

L'attestazione e la scheda riportante i risultati dell'attività di controllo sono state pubblicate entro la scadenza del 30 aprile 2019 nella Sezione “Autorità trasparente - Sotto sezione “Controlli e rilievi dell'amministrazione - OVCS”.

In merito all'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza, si rappresenta che AGCM non è stata destinataria, come anche negli anni passati, di nessun rilievo da parte di ANAC.

⁹⁷ D.lgs. n. 150/2009 (cd. decreto Brunetta), art. 14, comma 4: *“L'Organismo indipendente di valutazione della performance (...) g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo (...)”*.

⁹⁸ Alle sezioni indicate, oggetto di verifica da parte dell'OVCS, la delibera n. 141 del 2019 aggiungeva le sezioni relative a “servizi pubblici erogati”, “opere pubbliche”, “pianificazione del governo e del territorio”, “informazioni ambientali”. Tali sezioni non sono state considerate, in quanto non pertinenti alle caratteristiche organizzative e funzionali dell'Autorità.

22. Attività svolte nel 2019

22.1. La mappatura del processo di flusso delle informazioni finalizzato alla pubblicazione e la predisposizione delle *“Linee guida per la gestione del flusso delle informazioni finalizzate alla pubblicazione nella sezione “Autorità trasparente” del sito istituzionale dell’Autorità”*

Nel 2019 è stata effettuata un’attività di revisione generale del flusso delle informazioni finalizzate alla pubblicazione, anche al fine di predisporre un documento di supporto agli uffici che partecipano al processo finalizzato alla pubblicazione e per rendere le connesse attività più aderenti ai principi di efficienza ed economicità.

È stata pertanto svolta una preliminare attività di ricognizione degli obblighi di pubblicazione, e con riferimento ai singoli contenuti è stato mappato l’iter che, dalla produzione del dato o documento, confluisce nella pubblicazione sulla Sezione “Autorità trasparente”. L’attività di analisi dei singoli processi ha permesso, contestualmente, di effettuare una ricognizione delle specifiche fonti normative e delle indicazioni fornite da ANAC mediante varie delibere progressivamente adottate. L’attività sopradescritta è confluita nelle *“Linee guida per la gestione del flusso delle informazioni finalizzate alla pubblicazione nella sezione “Autorità trasparente” del sito istituzionale dell’Autorità”*, di utilizzo interno. Vista la dinamicità della materia relativa alla trasparenza, il documento è stato predisposto utilizzando il formato excel, che consente di integrare, modificare o sostituire i contenuti senza dover alterare l’impianto dell’intero documento.

Inoltre è stato possibile utilizzare lo strumento del “filtro” che consente di visualizzare in modo immediato, dalla tabella generale che riporta per ciascun obbligo i tempi di pubblicazione e le strutture coinvolte, un estratto in base al parametro selezionato (ad esempio, gli obblighi relativi alla sezione “Personale” o, qualora si selezionasse il parametro dell’Ufficio coinvolto, tutti gli obblighi ad esso imputati). Inoltre, per ciascun obbligo è stata predisposta una scheda che può essere immediatamente visualizzata selezionandola dalla tabella generale (mediante collegamento ipertestuale).

Le schede sono state predisposte per dare agli uffici un quadro sintetico ed unitario delle fonti che regolano l’obbligo specifico, ed una rappresentazione grafica del processo di flusso delle informazioni.

In particolare, la mappatura ha consentito di evidenziare con chiarezza le fasi del processo, che risultano articolate come segue:

1. elaborazione o ricezione del documento, del dato o dell’informazione oggetto di pubblicazione;

2. trasmissione del documento, dato o informazione tramite account appositamente creato, all'Ufficio deputato alla pubblicazione, rispettando il formato e le caratteristiche di qualità delle informazioni (*supra* §18);
3. verifica dei requisiti di completezza dei dati e della conformità ai parametri di legge previsti ai fini della pubblicazione;
4. pubblicazione nella sottosezione di competenza.

La mappatura ha permesso, inoltre, di individuare con esattezza anche le scadenze temporali per permettere la pubblicazione entro i tempi previsti (*supra* §21.2).

Alla luce dell'attività sopra descritta è stata aggiornata anche la tabella che costituisce l'Allegato 2 al presente PTPCT, denominata "Tabella ricognitiva degli obblighi e delle responsabilità per la pubblicazione nella Sezione "Autorità trasparente".

La tabella è strutturata in due macro Sezioni.

La prima, denominata "**Obblighi di pubblicazione**", offre una rappresentazione della Sezione "Autorità trasparente" ed in particolare delle seguenti informazioni⁹⁹:

- sotto sezioni di I e II livello;
- contenuti specifici;
- riferimenti normativi dei singoli obblighi e tempistica di pubblicazione/aggiornamento.

La macro sezione "**Flusso delle informazioni ai fini della pubblicazione**" riporta l'indicazione della Direzione o dell'Ufficio individuati in fase di mappatura quali strutture che elaborano o detengono i dati e i documenti, e l'Ufficio che procede alla pubblicazione.

22.2 La pubblicazione dei dati relativi ai titolari di incarichi dirigenziali

Tra le attività che sono state svolte nel 2019 si evidenzia l'integrazione dei contenuti relativi alle sottosezioni "Titolari di incarichi amministrativi di vertice", "Titolari di incarichi dirigenziali generali" e "Titolari di incarichi dirigenziali", alla luce degli sviluppi giurisprudenziali che si sono registrati in merito all'applicazione degli obblighi di pubblicazione relativi a "*i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici*" (art. 14, comma 1, lett. c) ed alle "*dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non*

⁹⁹ La tabella rappresenta esattamente la Sezione "Autorità trasparente" e i suoi contenuti. Come già detto (*supra* § 20.1) sono espunte le sottosezioni ed i contenuti non pertinenti alle caratteristiche funzionali ed organizzative dell'Autorità.

separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano” (art. 14, comma 1, lett. f)¹⁰⁰.

La pubblicazione dei dati e documenti sopraricordati era stata sospesa per effetto della delibera ANAC n. 382/2017¹⁰¹, adottata in attesa della definizione nel merito di un giudizio promosso dinanzi al Tar Lazio, che con ordinanza aveva rimesso alla Corte Costituzionale il giudizio di legittimità costituzionale delle norme in oggetto.

Con sentenza n. 20 del 23 gennaio 2019, la Corte si è pronunciata in merito ai tre profili sollevati, affermando non fondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, lett c) relativa alla pubblicazione dei dati relativi ai compensi ed alle spese di viaggi e missioni pagati con fondi pubblici.

Valutati i profili di illegittimità sollevati, la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità, per violazione del principio di ragionevolezza e di eguaglianza, dell’art. 14, co. 1bis, d.lgs. 33/2013, *“nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all’art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (...).”*

Infine, è stata dichiarata inammissibile la questione di legittimità sollevata d’ufficio dell’art. 14, comma 1ter riguardante la pubblicazione degli *“emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica”*.

Alla luce della sentenza sopra sommariamente ricordata, ANAC ha adottato la delibera n. 586 del 26 giugno 2019 *“Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n.*

¹⁰⁰ Per completezza informativa si ricorda che il d. lgs. n. 97/2016, introducendo il comma 1bis all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, ha esteso la pubblicazione dei dati e documenti elencati al comma 1 del medesimo articolo anche ai titolari di *“(…) incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione”*. I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono: *“a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo; b) il curriculum; c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti; f) le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. (...).”*

¹⁰¹ La delibera n. 382/2017 aveva stabilito la sospensione della precedente delibera ANAC n. 241/2017 *“Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’articolo 14 del d.lgs. n. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali” come modificato dall’articolo 13 del d.lgs. n. 97/2016.”, “(…) limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14, lett. c) ed f) del d.lgs. n. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici”*.

241 per l'applicazione dell'art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019", stabilendo in primo luogo la revoca della sospensione della delibera n. 241/2017 per quanto concerne le indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14, comma 1, lett. c) e f) e del comma 1ter del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, fornendo alle amministrazioni indicazioni operative per provvedere tempestivamente alla pubblicazione dei dati, compresi quelli pregressi.

In data 15 ottobre 2019, l'Autorità ha deliberato di procedere alla pubblicazione di tutti i dati e documenti anche pregressi, conformandosi alla Delibera ANAC sopra ricordata.

Sono stati quindi pubblicati i compensi e le spese di viaggi e missioni finanziati con fondi pubblici dei titolari di incarichi amministrativi di vertice, dei titolari di incarichi dirigenziali generali e dei titolari di incarichi dirigenziali e, con specifico riferimento ai soli titolari di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali di vertice, sono state pubblicate le dichiarazioni reddituali e patrimoniali.

Per quanto riguarda i titolari di posizioni organizzative, dunque i funzionari con incarichi di responsabilità degli Uffici, i nominativi con i rispettivi *curricula vitae* sono stati pubblicati nella Sottosezione "Posizioni organizzative", ai sensi dall'art. 14, comma 1 *quinquies*. (*supra* § 21)

23. Accesso civico: misure adottate per assicurarne l'efficacia

La disciplina dell'accesso civico cd. "semplice", introdotta dal d.lgs. n. 33/2013 ed integrata dal d.lgs. n. 97/2016 con la previsione dell'ulteriore forma di accesso civico cd. "generalizzato", ha arricchito il quadro normativo dell'istituto del diritto di accesso rappresentato in prima istanza dalla L. n. 241/1990 nonché, per le peculiari attività svolte dall'Autorità, dalla Legge istitutiva L. n. 287/1990, dal DPR n. 217/1998 e, per quanto concerne le procedure istruttorie in ambito della tutela del consumatore, dal "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore" approvato con delibera 1° aprile 2015, n. 25411.

Ove l'accesso civico cd. "semplice" rappresenta lo strumento che conferisce a chiunque il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati la cui pubblicazione obbligatoria sia stata omessa, l'accesso civico generalizzato si basa sul principio che chiunque abbia il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori a quelli per cui è previsto l'obbligo di pubblicazione, "(...) *allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche* (...)">¹⁰².

¹⁰² D.lgs. n. 33/2013, art. 5 "Accesso civico a dati e documenti", c. 2.

Il diritto di accesso civico è contraddistinto, proprio per le finalità sopra ricordate, dal non essere condizionato dalla motivazione dell'istanza, né dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti; laddove il diritto di accesso cd. "semplice" riguarda i dati ed i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il diritto di accesso civico "generalizzato" ha ad oggetto tutti i dati e documenti ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

L'esercizio del diritto di accesso generalizzato è esercitato nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, ed a tal fine il legislatore ha disciplinato specifiche ipotesi di limitazioni e di esclusioni.

In particolare, sono previsti due tipi di eccezioni:

- le eccezioni assolute, rappresentate dalle esclusioni all'accesso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge "*(...) ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990*"¹⁰³;
- le eccezioni cd. relative, che trovano applicazione nelle ipotesi in cui a prevalere sia la tutela ad un pregiudizio concreto alla tutela di interessi pubblici o privati tipizzati dalla legge, che potrebbe conseguire all'accesso¹⁰⁴.

Al fine di permettere il pieno esercizio del diritto di accesso come disciplinato dal decreto trasparenza, nella Sezione "Autorità trasparente", sotto sezione "Altri contenuti – accesso civico", sono descritte le modalità per esercitare il diritto di accesso "semplice" e "generalizzato", e fornite ulteriori informazioni nonché la modulistica appositamente predisposta.

Nella medesima sottosezione è pubblicato il Registro degli accessi che, come si è già detto (*supra* § 21.4), è redatto in conformità alle sopradette Linee guida ANAC ed alla Circolare n. 2/2017 ed è aggiornato a cadenza semestrale.

La vocazione alla trasparenza che da sempre caratterizza l'Autorità si traduce nella pubblicazione di informazioni, delibere e provvedimenti sul sito istituzionale, ulteriori alle informazioni e documenti pubblicati *ex lege* nella Sezione "Autorità trasparente",

¹⁰³ D.lgs. n. 33/2013, art. 5bis "*Esclusioni e limiti all'accesso civico*", c. 3.

¹⁰⁴ In particolare, gli interessi pubblici sono inerenti alla sicurezza pubblica e l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale, la difesa e le questioni militari, le relazioni internazionali, la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato, la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento, il regolare svolgimento delle attività ispettive (art. 5bis, c.1). Gli interessi privati prevalenti sono la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina in materia, la libertà e la segretezza di corrispondenza, gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali (art. 5bis, c. 2).

agevolando l'accesso ad informazioni o documenti che rappresenterebbero potenziale oggetto di istanze di accesso civico generalizzato.

24. Programmazione delle attività per il triennio 2020-2022

Le attività poste in essere per realizzare la trasparenza dell'azione amministrativa dell'Autorità sono applicate senza soluzione di continuità. Pertanto si conferma, per il triennio di vigenza del presente Piano, il monitoraggio periodico effettuato dal RPCT sul rispetto degli adempimenti di pubblicazione nella Sezione "Autorità trasparente" ed ogni ulteriore azione che si renda necessaria per agevolare ulteriormente il flusso di informazioni finalizzate alla pubblicazione.

Ulteriori azioni potranno essere realizzate ove fossero rilevate criticità applicative degli istituti che disciplinano la materia della trasparenza, oltretutto in caso di eventuali interventi normativi o nuove indicazioni operative fornite da ANAC in materia.

25. Collegamento del PTPCT con il Piano delle Performance

L'Autorità predispone annualmente documenti programmatici contenenti le attività e gli obiettivi da raggiungere. Nella prospettiva di rafforzare la pianificazione e introdurre il *Ciclo della performance*, nel 2015 è stato approvato il *Piano della Performance 2015-2018* con il quale sono stati individuati gli obiettivi strategici ed operativi in un disegno organico che coinvolge tutti gli uffici dell'Autorità. Al fine di garantire la massima sinergia con gli altri strumenti di programmazione, la trasparenza e la prevenzione della corruzione sono incluse tra gli obiettivi strategici individuati nel sopracitato *Piano della performance* e tra gli obiettivi operativi assegnati ai Responsabili di tutte le unità organizzative. Il *Ciclo della performance* si è concluso con l'approvazione della *Relazione sulla performance 2017*, deliberata il 29 novembre 2018 e pubblicata nella Sezione "Autorità trasparente", nella quale l'Autorità ha presentato i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati, in conformità con quanto previsto dal *Piano della performance* e dal PTPC.

Con delibera n. 27567 del 20 febbraio 2019 l'Autorità ha adottato il Piano delle Performance 2019-2021. Il coordinamento tra la programmazione degli obiettivi di performance e quelli di prevenzione della corruzione e trasparenza è testimoniato dalla previsione di specifici obiettivi individuati nell'area strategica "Gestione, trasparenza e anticorruzione"¹⁰⁵.

¹⁰⁵ *Piano delle Performance 2019-2021*, Allegato 1, pubblicato sul sito istituzionale – Sezione "Autorità Trasparente – Performance – Piano delle Performance".

SCHEDE DELLE FONTI

- L. 6 novembre 2012, n. 190 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”
- D.L. 24 giugno 2014, n. 90 “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari*” convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari*”
- D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione dell’informazione da parte delle pubbliche amministrazioni*”
- D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”
- D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 “*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”
- D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” (cd. FOIA Freedom of Information Act)
- d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, “*Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165*”
- D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “*Codice dei contratti pubblici*”
- D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” – TUSP
- L. 30 novembre 2017 n. 179 recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”

- D.lgs. n. 165/2001 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*
- L. n. 241/1990 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*
- L. n. 287/1990 recante *“Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”*
- D.lgs. n. 206/2005 *“Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”*
- D.lgs. n. 145/2007 *“Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole”*
- L. 20 luglio 2004, n. 215 *“Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”*
- D.L. n.1 del 2012 *“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”*, convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2012, n. 27
- D.L. 6 marzo 2006, n. 68 *“Misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonché disposizioni finanziarie”*, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2006, n. 127 recante *“Misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonché disposizioni finanziarie”*
- D.lgs. n. 145/2007 *“Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole”*
- D.lgs. n. 150/2009 *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”* (cd. decreto Brunetta)
- D.L. n. 179/2012 *“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”* convertito con modificazioni dalla Legge n. 221/2012 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”*
- D.lgs. n. 101/2018 *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*
- D.lgs. n. 82/2005 *“Codice dell'amministrazione digitale”*
- Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *“Regolamento generale sulla protezione dei dati”*

- D.L. n. 32 del 2019 “*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*”, convertito con Legge n. 55 del 14 giugno 2019.

- Piano Nazionale Anticorruzione 2019, adottato con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019

- Delibera ANAC n. 1309 del 28/12/2016 “*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013*”
- Delibera ANAC n. 1310/2016 “*Prime Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*”
- Delibera ANAC n. 241/2017 «*Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016*»
- Delibera ANAC n. 382 del 12 aprile 2017 “*Sospensione dell’efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN*”
- Delibera ANAC n. 141 del 2019 “*Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 e attività di vigilanza dell’Autorità*”
- Delibera ANAC n. 586 del 26 giugno 2019 “*Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l’applicazione dell’art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019*”

- Circolare n. 1/2013 del Dipartimento della funzione pubblica “*Legge n. 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”
- Circolare n. 2/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione “*Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)*”

- R. Chieppa, “L’esperienza dell’AGCM”, in “Autorità indipendenti e anticorruzione – atti del convegno Consob – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - Quaderni giuridici Consob”.

- Comunicato del Presidente ANAC del 17 maggio 2017 “Chiarimenti in ordine alla pubblicazione degli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica percepiti dai dirigenti (art. 14, co. 1-ter del d.lgs. 33/2013)”
- Comunicato del Presidente ANAC dell’8 novembre 2017 “Pubblicazione degli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica percepiti dai dirigenti (art. 14, co. 1-ter, del d.lgs. 33/2013)”
- Comunicato del Presidente ANAC del 7 marzo 2018 “Determinazione dell’8 marzo 2017 n. 241 “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d. lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016” – sospensione dell’efficacia limitatamente alle indicazioni sulla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, co. 1-ter, ultimo periodo del d.lgs. 33/2013”
- Comunicato del Presidente ANAC del 16 marzo 2018 “Obbligo di adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione con validità 2018-2020”
- Comunicato del Presidente dell’Autorità del 13 novembre 2019 “Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – differimento al 31 gennaio 2020 del termine per la pubblicazione”.